

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **XCVI**
n. 2

R E L A Z I O N E

SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, RIFERITA AI PROCEDIMENTI CIVILI E AI PROCEDIMENTI PENALI

(Anni 2023 e 2024)

*(Articolo 294 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115)*

Presentata dal Ministro della giustizia

(NORDIO)

Trasmessa alla Presidenza il 24 giugno 2025

PAGINA BIANCA



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

OGGETTO: Relazione biennale al Parlamento sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato ex art. 294 del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, nei procedimenti civili. Biennio 2023-2024.

Con riferimento all'oggetto, avuto riguardo all'ambito di competenza di questa Direzione generale, si rappresenta quanto segue.

L'art. 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, emanato con d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, prevede che il Ministro della giustizia ogni due anni trasmetta al Parlamento una relazione sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, per valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della stessa.

Con la presente relazione si illustreranno gli effetti della normativa sul patrocinio a spese dello Stato relativamente ai procedimenti civili, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024. I dati su cui si basa la relazione (trasmessi con nota del 3 giugno 2025, allegato 1) sono stati rilevati dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia, che ha provveduto ad effettuare un monitoraggio delle istanze e degli esiti delle stesse comunicati dai Consigli dell'Ordine degli avvocati.

La Direzione generale di statistica ha, inoltre, provveduto a rilevare le spese pagate dall'Erario, evidenziando in generale il totale liquidato e, in particolare, gli onorari liquidati ai difensori, sulla base dei dati comunicati dalle Corti d'appello, dai Tribunali per minorenni, dai Tribunali e dagli Uffici del giudice di pace.

I dati sono stati rilevati presso i predetti Uffici giudiziari con:

- un modello di rilevazione annuale predisposto per la raccolta dei dati relativi alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e agli esiti delle stesse;
- un modello di rilevazione semestrale (modello I/A/SG) predisposto per rilevare le spese pagate dall'Erario.

Per la valutazione dei dati rilevati si ritiene opportuno esporre sinteticamente la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il citato testo unico sulle spese di giustizia, nell'intera parte III, ha riunito in modo organico e ordinato le varie disposizioni relative alla materia in argomento.

In particolare, il titolo I del citato testo normativo contiene le norme generali valevoli per il processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario (artt. da 74 a 89); il titolo II le disposizioni particolari riguardanti il solo processo penale (artt. da 90 a 114); il titolo III l'estensione a fattispecie particolari (difensori di collaboratori di giustizia, di soggetti minori, di soggetti irreperibili) di taluni effetti della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale (artt. da 115 a

118); il titolo IV le norme specifiche applicabili al processo civile, amministrativo, contabile e tributario (artt. da 119 a 141).

L'art. 74 del T.U., in particolare, prevede che: *“È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. È altresì assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate”*.

Dalla lettura della norma emerge con evidenza la differenza fondamentale tra la procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione rispetto a quella relativa al processo penale. Infatti, mentre per quest'ultimo l'unico presupposto per l'ammissione è costituito dalla non abbienza, in tutti gli altri procedimenti occorre, invece, un ulteriore elemento costituito dalla necessità che la pretesa che si intende far valere in giudizio non sia manifestamente infondata.

In merito al presupposto della non abbienza, questo sussiste quando il richiedente il patrocinio a spese dello Stato è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 12.838,01 (importo da ultimo aggiornato con decreto interdirigenziale emanato il 10 maggio 2023, in G.U. n. 130 del 6 giugno 2023). Deve precisarsi che l'importo indicato nel precedente art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002 - con riferimento alla variazione del citato indice ISTAT nel periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2024 - è stato aggiornato a **euro 13.659,64** con decreto interdirigenziale del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ancora in corso di registrazione da parte della Corte dei conti.

Qualora l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito imponibile è dato dalla somma dei redditi imponibili conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante (art. 76 T.U.); in tal caso, nell'ambito del processo penale, il limite di reddito sopra indicato deve essere elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 T.U.).

L'ambito di applicabilità del patrocinio a spese dello Stato si estende ad ogni grado e fase del processo, nonché alle eventuali procedure ad esso connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione e ad altri particolari processi (art. 75 T.U.).

Gli artt. 78 e 79 indicano le modalità con cui presentare l'istanza (con sottoscrizione dell'interessato autenticata dal difensore, ovvero ai sensi dell'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000), nonché gli elementi che questa deve contenere a pena d'inammissibilità: l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, nonché il formale impegno a comunicarne le eventuali variazioni.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Nei processi civili, amministrativi, contabili e tributari, la competenza a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è affidata ai Consigli dell'Ordine degli avvocati (art. 124 T.U.). Il Consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il Consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio, se ricorrono le condizioni di reddito e le pretese che l'istante intende far valere non appaiono manifestamente infondate (art. 126, comma 1, T.U.).

Se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto (art. 126, comma 3, T.U.).

Una copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'Ordine, ovvero il magistrato competente per il giudizio, accoglie la domanda è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente territorialmente. Quest'ultimo verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato – alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni e allegazioni della domanda di ammissione – nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica, integrando tale comportamento il delitto di cui all'art. 125 del T.U. citato. È comunque sempre possibile controllare l'effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio, su richiesta dell'Autorità giudiziaria ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza (art. 127 T.U.).

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere il merito del procedimento o il magistrato davanti al quale pende il processo (art. 80, comma 1, T.U.).

Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i Consigli dell'Ordine del distretto di Corte d'appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 80, comma 2, T.U.).

Va, peraltro, sottolineato che la legge del 24 febbraio 2005, n. 25, ha introdotto un terzo comma all'art. 80 T.U., che espressamente consente a colui che è ammesso al patrocinio la scelta del difensore iscritto negli elenchi *“anche al di fuori del distretto”*. La norma va poi collegata al successivo art. 82, comma 2, T.U., che esclude la ripetibilità di spese e indennità di trasferta per il difensore nominato *extra districtum*. L'assunzione di difese di questo tipo, pertanto, non è conveniente per l'avvocato, dato che l'art. 85 del T.U. fa divieto al legale di percepire dal proprio assistito *“compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del T.U.”*, dichiarando nullo qualunque patto contrario e precisando che la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge (art. 129 T.U.).

Si rileva che, poiché lo Stato sostiene l'onere del patrocinio, nel caso in cui il soggetto ammesso al beneficio sia anche il vincitore della controversia, con la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio il giudice che emette il provvedimento dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (art. 133 T.U.).

ANALISI DEI DATI STATISTICI

Il monitoraggio relativo al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ha avuto inizio nell'anno 2005 ed è stato affidato alla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, che ha il compito di raccogliere i dati più rilevanti riguardanti il beneficio in argomento e poi di comunicarli a questa Direzione generale per la relazione di competenza. Secondo quanto evidenziato nella *“nota tecnica”* allegata al rapporto informativo della predetta Direzione generale, i dati sono stati acquisiti attraverso due rilevazioni:

- una rilevazione annuale per la raccolta dei dati relativi alle istanze di ammissione al patrocinio e relativi esiti;
- una rilevazione con periodicità semestrale per rilevare le spese pagate dall'erario.

I dati – come già evidenziato – vengono rilevati presso le Corti di appello, i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e gli Uffici del giudice di pace. L'acquisizione dei dati avviene attraverso la compilazione *on line* da parte degli uffici di modelli opportunamente predisposti (il modello annuale Patrocinio Civile per le istanze e il modello semestrale 1/A/SG per gli importi).

Non tutti gli uffici interpellati, tuttavia, rispondono nei tempi previsti ovvero non rispondono affatto: in tal caso, i dati mancanti vengono stimati facendo una media dei dati relativi ai due anni precedenti il periodo oggetto di stima.

Nella fattispecie hanno risposto tutte le 29 Corti d'appello interpellate (100%), 28 tribunali per i minorenni su 29 (97%), 131 su 140 tribunali ordinari (94%) e 330 uffici del giudice di pace su 373 (88%). Ne consegue che gli uffici i cui dati sono stati stimati sono stati zero per le Corti di appello (0%), 1 per i tribunali per i minorenni (3%), 9 per i tribunali ordinari (6%) e 43 per gli uffici del giudice di pace (12%).

Orbene, passando adesso ad esaminare i prospetti elaborati dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, si riportano di seguito le tabelle relative alle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile presentate ai Consigli dell'Ordine degli avvocati negli anni 2023-2024 e al loro esito per dato nazionale e per dato diviso per Corte d'appello.

**ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO CIVILE PRESENTATE PRESSO I CONSIGLI DELL'ORDINE:
DATO NAZIONALE E DISTRETTUALE PER TIPOLOGIA D'UFFICIO**

In particolare, in relazione al numero totale delle istanze presentate, deve evidenziarsi che il dato del 2023 (167.197) risulta in linea rispetto al triennio precedente (161.121 nel 2020, 177.643 nel 2021 e 169.928 nel 2022), mentre il dato del 2024 è in netto aumento (190.495). Andamento analogo ha caratterizzato il numero di domande accolte, in linea con il triennio precedente nel 2023 (n. 153.763, rispetto alle 146.561 nel 2020, 161.616 nel 2021 e 157.058 nel 2022) e decisamente superiore nel 2024 (n. 176.523).

Il dato relativo al numero dei procedimenti pendenti (9.970 per l'anno 2023 e 9.129 per l'anno 2024) registra una diminuzione rispetto all'anno 2022 (n. 10.044).

Il dato relativo al numero delle domande dichiarate inammissibili evidenzia una progressiva seppur lieve diminuzione rispetto agli anni precedenti relativamente all'anno 2023 (n. 3.008, a fronte di 4.093 domande dell'anno 2019, 3.247 dell'anno 2020, 3.266 domande nell'anno 2021 e 3.134 dell'anno 2022) e un significativo aumento nell'anno 2024 (n. 5.292), verosimilmente conseguente al maggior numero di istanze pervenute.






Il numero di domande presentate da soggetti stranieri risulta in percentuale piuttosto significativo, sostanzialmente in linea con le rilevazioni precedenti, pari al 28% nel 2023 e al 34,6% nel 2024: le domande presentate da cittadini stranieri rappresentano circa il 36% del totale per l'anno 2019, circa il 26% del totale per l'anno 2020, il 23,8% nell'anno 2021 e nell'anno 2022 rappresentano circa il 25,8% del totale. Sempre per quanto riguarda le domande presentate da stranieri, la percentuale di domande respinte o dichiarate inammissibili è stata rispettivamente del 33% e del 36% nel 2023 e del 24% e del 56% nel 2024.

**Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile presentate al
Consiglio dell'ordine degli avvocati - Anni 2023 - 2024**

Dato nazionale

Periodo	Iscritte Italiani	Iscritte Stranieri	TOTALE ISCRIZIONI	Accolte Italiani	Accolte Stranieri	TOTALE ISTANZE ACCOLTE	Respinte Italiani	Respinte Stranieri	TOTALE ISTANZE RESPINTE	Inammissibili Italiani	Inammissibili Stranieri	TOTALE ISTANZE INAMMISSIBILI	Pendenti Italiani	Pendenti Stranieri	TOTALE ISTANZE PENDENTI
Anno 2023	119.380	47.817	167.197	110.450	43.314	153.763	3.057	1.522	4.578	1.913	1.094	3.008	7.282	2.688	9.970
Anno 2024	124.574	65.921	190.495	116.012	60.511	176.523	2.725	889	3.613	2.966	2.326	5.292	5.981	3.148	9.129

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa
Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 26 maggio 2025



PAGINA BIANCA


Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile presentate al magistrato competente ai sensi dell'art. 126 co.3 T.U. - Anni 2023 - 2024


Dato Nazionale

Periodo	Istanze Al Magistrato Italiani Iscritte	Istanze Al Magistrato Stranieri Iscritte	TOTALE ISCRIZIONI	Istanze Al Magistrato Italiani Accolte	Istanze Al Magistrato Stranieri Accolte	TOTALE ACCOLTE	Istanze Al Magistrato Italiani Rispinte	Istanze Al Magistrato Stranieri Rispinte	TOTALE RESPINTE	Istanze Al Magistrato Italiani Revocate	Istanze Al Magistrato Stranieri Revocate	TOTALE REVOCATE	Istanze Al Magistrato Italiani Inammissibili	Istanze Al Magistrato Stranieri Inammissibili	TOTALE INAMMISSIBILI	Istanze Al Magistrato Italiani Pendenti Finali	Istanze Al Magistrato Stranieri Pendenti Finali	TOTALE ISTANZE PENDENTI
Anno 2023	178	510	688	126	433	559	23	59	82	2.330	1.210	3.539	20	7	27	37	35	72
Anno 2024	561	901	1.462	511	870	1.381	19	16	35	2.334	1.131	3.465	34	6	40	28	32	60

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 26 maggio 2025





Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile presentate al**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Anni 2023 - 2024****Dati per distretto di Corte di Appello**

Distretto	Iscritte Italiani		Iscritte Stranieri		Totali iscritte		Accolte Italiani		Accolte Stranieri		Totali accolte		Respinte Italiani		Respinte Stranieri		Totali respinte		Inammissibili Italiani		Inammissibili Stranieri		Totali inammissibili		Pendenti Italiani		Pendenti Stranieri		Totali pendenti	
	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2024
ANCONA	1.975	1.782	1.458	1.753	3.433	3.535	1.789	1.591	1.200	1.089	2.989	2.780	25	28	10	20	35	48	89	57	211	401	300	458	73	110	37	145	110	253
BAI	5.091	5.375	2.040	2.373	7.231	7.748	4.883	5.002	1.876	2.242	6.679	7.244	111	121	9	4	120	125	136	125	76	73	212	198	214	245	90	155	304	360
BOLOGNA	3.622	2.876	4.737	5.521	8.359	8.396	3.166	2.515	4.321	5.053	7.486	7.627	94	93	37	25	130	117	118	136	57	90	175	226	493	334	386	533	1.079	857
BRESCIA	2.296	2.474	1.596	2.265	3.892	4.739	2.004	2.142	1.325	2.007	3.329	4.149	58	34	23	21	81	55	97	141	76	146	173	287	184	238	152	233	376	471
CAGLIARI	5.358	6.423	1.191	1.542	6.549	7.965	4.900	5.905	1.120	1.401	6.020	7.306	99	123	10	8	109	130	11	65	-	5	11	70	354	380	61	129	415	519
CALTANISSETTA	3.060	3.171	845	947	3.905	4.118	2.919	3.007	801	843	3.719	3.860	14	113	4	103	18	216	-	1	-	-	1	146	64	40	1	106	65	
CAMPORASSO	743	800	422	497	1.165	1.298	717	779	485	477	1.222	1.250	13	15	3	1	16	16	2	2	5	-	7	2	12	11	9	19	21	30
CATANIA	15.481	16.380	3.219	3.913	18.700	20.293	15.086	15.902	3.167	3.803	18.253	19.705	29	27	1	1	30	28	117	126	15	15	132	141	319	453	41	97	360	530
CATANZARO	8.477	8.809	1.265	1.880	9.742	10.689	8.172	8.392	993	1.667	9.165	10.059	75	62	166	160	261	1.022	77	67	19	11	96	78	1.504	779	128	102	1.632	881
FIRENZE	3.983	3.629	2.842	3.559	6.825	7.188	3.275	3.296	2.692	3.394	5.967	6.690	125	168	106	119	281	207	57	63	18	24	75	87	496	546	174	266	770	872
GENOVA	2.494	2.612	1.730	3.054	4.224	5.686	2.228	2.438	1.673	2.977	3.901	5.407	41	36	12	25	59	61	50	43	16	8	66	51	118	138	30	69	148	207
L'AQUILA	3.080	3.300	949	1.516	4.029	4.816	2.818	3.137	890	1.470	3.708	4.607	46	53	9	12	55	65	56	49	11	12	67	61	171	92	40	27	211	119
LECCE	6.149	6.464	1.475	1.845	7.624	8.309	5.779	6.079	1.485	1.760	7.264	7.839	87	97	9	8	96	105	36	26	4	6	40	32	466	518	64	90	550	688
MESSINA	3.362	3.434	432	728	3.794	4.162	2.962	3.151	379	694	3.340	3.855	67	37	4	2	71	39	127	60	15	2	142	62	213	206	34	52	247	258
MILANO	6.559	6.548	4.466	5.599	11.025	12.146	5.826	5.870	4.151	5.157	9.977	11.027	257	202	99	94	386	296	235	227	122	121	357	348	478	283	174	136	652	415
NAPOLI	10.553	12.487	1.824	4.479	12.377	16.966	10.037	10.054	1.652	4.427	11.689	16.481	98	51	3	1	101	52	122	89	10	8	132	97	340	384	159	44	499	428
PALERMO	12.096	13.691	2.438	4.269	15.534	17.960	12.220	19.129	2.400	4.387	14.620	17.387	211	249	32	41	280	290	81	89	3	8	94	97	647	426	64	47	711	473
PERUGIA	857	935	710	954	1.567	1.879	815	879	683	929	1.440	1.802	18	18	6	3	24	21	17	18	15	14	32	32	27	40	61	8	88	48
POTENZA	1.385	1.457	627	717	2.012	2.174	1.354	1.415	617	712	1.971	2.127	16	7	3	2	19	9	2	7	1	-	3	7	23	29	6	3	29	32
REGGIO CALABRIA	2.366	2.113	329	276	2.695	2.389	2.089	2.014	317	267	2.406	2.281	24	16	-	-	24	16	-	1	-	-	-	1	83	99	12	13	95	112
ROMA	9.019	9.082	4.369	6.265	13.388	15.346	7.622	7.648	3.545	5.070	11.167	12.713	1.364	209	800	48	2.074	257	23	1.133	10	938	39	2.071	182	131	32	131	214	262
SALERNO	2.248	2.239	588	999	2.736	3.232	1.776	2.121	513	994	2.289	3.085	57	21	3	20	68	41	6	13	2	1	8	14	389	59	70	44	393	94
TORINO	4.689	4.916	3.664	5.289	8.352	9.605	4.300	3.994	3.502	5.123	7.802	9.117	52	45	14	20	66	84	257	220	122	128	378	347	75	60	28	20	103	80
TRENTO	793	789	572	559	1.365	1.348	756	734	589	563	1.275	1.277	27	32	16	8	48	40	26	15	7	6	33	21	11	16	18	13	29	29
TRIESTE	1.216	1.107	1.893	2.861	3.109	3.988	1.086	994	1.514	2.178	2.600	3.162	13	17	102	131	115	148	33	64	10	39	43	97	85	57	267	524	352	581
VENEZIA	2.280	2.289	2.138	2.265	4.418	4.554	1.794	1.888	1.685	1.769	3.479	3.689	56	52	12	13	68	65	139	130	270	277	409	408	241	314	172	200	402	534
Totale nazionale	119.380	124.574	47.817	65.921	167.197	190.495	110.450	116.012	43.314	60.511	153.763	176.523	3.057	2.725	1.522	889	4.578	3.613	1.913	2.966	1.094	2.326	3.008	5.292	7.282	5.981	2.688	3.148	9.970	9.129

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 26 maggio 2025

AMMISSIONI D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 13 COMMI 5-bis E 8 DEL D. LGS. N. 286/98 E RELATIVI IMPORTI LIQUIDATI

Passando all'esame dei dati relativi al numero di ammissioni d'ufficio ai sensi dell'art. 13, commi 5-bis e 8 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e dei relativi importi liquidati dai giudici di pace, raggruppati per distretti di Corte di appello, si evidenzia, relativamente al numero di stranieri ammessi, nel biennio 2023-2024, un numero in linea con l'anno precedente: a fronte di 9.098 ammissioni nel 2023 e di 9.063 nel 2024, nel 2022 il numero era stato di 8.990, mentre nel 2021 era stato decisamente inferiore (n. 5667).

Il numero degli stranieri ammessi d'ufficio ai sensi del già menzionato art. 13, differenziato per Corti d'appello, ha registrato un aumento significativo nell'anno 2024 rispetto all'anno precedente, nei seguenti distretti: Bari 469%, Cagliari 773%, Lecce 168%; Perugia 111%; Potenza 91%.

Numero di ammissioni d'ufficio ai sensi dell'art. 13 co.5 e 8 del D. Lgs. 286/98

Dati per distretto di Corte di Appello - Anni 2023 / 2024

Distretto	Circondario	Anno 2023	Anno 2024	Variazioni 2024 vs 2023
ANCONA	ANCONA	123	-	-100%
	ASCOLI PICENO	-	-	
	FERMO	6		-100%
	MACERATA	-	-	
	PESARO	16	39	144%
	URBINO	-	-	
ANCONA Totale		145	39	-73%
BARI	BARI	-	-	
	FOGGIA	16	91	469%
	TRANI	-	-	
BARI Totale		16	91	469%
BOLOGNA	BOLOGNA	138	262	90%
	FERRARA	14	91	550%
	FORLI'	18	21	17%
	MODENA	-	24	
	PARMA	27	35	30%
	PIACENZA	53	44	-17%
	RAVENNA	-	-	
	REGGIO EMILIA	31	28	-10%
	RIMINI	38	29	-24%
BOLOGNA Totale		319	534	67%
BRESCIA	BERGAMO	-	-	

	BRESCIA	153	219	43%
	CREMONA	30	43	43%
	MANTOVA	-	-	
BRESCIA Totale		183	262	43%
CAGLIARI	CAGLIARI	19	11	-42%
	LANUSEI	-	-	
	NUORO	11	4	-64%
	ORISTANO	-	247	
	SASSARI	-	-	
	TEMPIO PAUSANIA	-	-	
CAGLIARI Totale		30	262	773%
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	1.333	1.466	10%
	ENNA	-	-	
	GELA	-	-	
CALTANISSETTA Totale		1.333	1.466	10%
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	24	29	21%
	ISERNIA	7	4	-43%
	LARINO	-	-	
CAMPOBASSO Totale		31	33	6%
CATANIA	CALTAGIRONE	-	-	
	CATANIA	41	96	134%
	RAGUSA	106	129	22%
	SIRACUSA	-	-	
CATANIA Totale		147	225	53%
CATANZARO	CASTROVILLARI	-	-	
	CATANZARO	-	-	
	COSENZA	55	67	22%
	CROTONE	9	8	-11%

	LAMEZIA TERME	-	-	
	PAOLA	-	-	
	VIBO VALENTIA	14	13	-7%
CATANZARO Totale		78	88	13%
FIRENZE	AREZZO	23	25	9%
	FIRENZE	229	250	9%
	GROSSETO	-	-	
	LIVORNO	49	55	12%
	LUCCA	-	-	
	PISA	57	52	-9%
	PISTOIA	47	50	6%
	PRATO	64	68	6%
	SIENA	22	14	-36%
FIRENZE Totale		491	514	5%
GENOVA	GENOVA	45	77	71%
	IMPERIA	59	57	-3%
	LA SPEZIA	18	11	-39%
	MASSA	3	-	-100%
	SAVONA	17	21	24%
GENOVA Totale		142	166	17%
L'AQUILA	AVEZZANO			
	CHIETI	-	-	
	LANCIANO			
	L'AQUILA	44	42	-5%
	PESCARA	16	12	-25%
	SULMONA			
	TERAMO	17	34	100%
	VASTO			
L'AQUILA Totale		77	88	14%

LECCE	BRINDISI	77	158	105%
	LECCE	-	18	
	TARANTO	-	30	
LECCE Totale		77	206	168%
MESSINA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	1	4	300%
	MESSINA	28	-	-100%
	PATTI	-	-	
MESSINA Totale		29	4	-86%
MILANO	BUSTO ARSIZIO	-	-	
	COMO	174	198	14%
	LECCO	26	6	-77%
	LODI	-	58	
	MILANO	473	622	32%
	MONZA	189	190	1%
	PAVIA	26	36	38%
	SONDRIO	-	-	
	VARESE	177	137	-23%
MILANO Totale		1.065	1.247	17%
NAPOLI	AVELLINO	12	25	108%
	BENEVENTO	-	-	
	NAPOLI	162	159	-2%
	NAPOLI NORD	-	-	
	NOLA	-	-	
	SANTA MARIA CAPUA VETERE	37	-	-100%
	TORRE ANNUNZIATA	-	-	
NAPOLI Totale		211	184	-13%
PALERMO	AGRIGENTO	231	237	3%
	MARSALA	-	-	

	PALERMO	144	-	-100%
	SCIACCA	-	-	
	TERMINI IMERESE	1	-	-100%
	TRAPANI	1.621	580	-64%
PALERMO Totale		1.997	817	-59%
PERUGIA	PERUGIA	55	132	140%
	SPOLETO	-	-	
	TERNI	8	1	-88%
PERUGIA Totale		63	133	111%
POTENZA	LAGONEGRO	-	-	
	MATERA	-	-	
	POTENZA	11	21	91%
POTENZA Totale		11	21	91%
REGGIO CALABRIA	LOCRI	-	-	
	PALMI	-	-	
	REGGIO CALABRIA	99	120	21%
REGGIO CALABRIA Totale		99	120	21%
ROMA	CASSINO	-	-	
	CIVITAVECCHIA	-	-	
	FROSINONE	5	-	-100%
	LATINA	16	82	413%
	RIETI	7	-	-100%
	ROMA	1.371	1.465	7%
	TIVOLI	-	-	
	VELLETRI	-	-	
	VITERBO	65	55	-15%
ROMA Totale		1.464	1.602	9%
SALERNO	NOCERA INFERIORE	-	-	

	SALERNO	69	64	-7%
	VALLO DELLA LUCANIA	-	-	
SALERNO Totale		69	64	-7%
TORINO	ALESSANDRIA	20	22	10%
	AOSTA	31	13	-58%
	ASTI	-	-	
	BIELLA			
	CUNEO	53	65	23%
	IVREA	-	-	
	NOVARA	90	115	28%
	TORINO	357	253	-29%
	VERBANIA	-	18	
	VERCELLI	21	16	-24%
TORINO Totale		572	502	-12%
TRENTO	BOLZANO/BOZEN	22	33	50%
	ROVERETO	-	-	
	TRENTO	79	35	-56%
TRENTO Totale		101	68	-33%
TRIESTE	GORIZIA	9	7	-22%
	PORDENONE	20	20	0%
	TRIESTE	74	80	8%
	UDINE	88	29	-67%
TRIESTE Totale		191	136	-29%
VENEZIA	BELLUNO	3	13	333%
	PADOVA	86	83	-3%
	ROVIGO	-	10	
	TREVISO	-	-	
	VENEZIA	4	14	250%

	VERONA	64	71	11%
	VICENZA	-	-	
VENEZIA Totale		157	191	22%
Totale complessivo		9.098	9.063	0%

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione
Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 26 maggio 2025

TOTALE IMPORTI LIQUIDATI E ONORARI AI DIFENSORI PER PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE: DATO NAZIONALE E DISTRETTUALE PER TIPOLOGIA D’UFFICIO (Mod.1/A/SG).

Esaminando i prospetti sotto riportati, relativi ai costi del patrocinio a spese dello Stato, si evidenzia un aumento delle spese nel biennio 2023-2024 che gravano sul capitolo 1360 dell’Amministrazione della giustizia rispetto al biennio precedente.

La spesa complessiva è stata di € 162.849.123,20 nel 2023 per calare leggermente (-3%) nel 2024 a € 158.518.766,07, superiore al totale di € 138.891.260,07 nel 2021 e € 147.399.849,83 nel 2022.

Pertanto, le spese dello Stato a titolo di gratuito patrocinio nel processo civile sono in tendenziale e costante aumento di circa 17 milioni di euro per ciascun anno rispetto al biennio precedente.

Più in dettaglio si evidenzia, in particolare, che il costo totale nelle Corti d’appello è stato abbastanza omogeneo di € 13.549.819,13 nel 2023 e di € 13.302.744,13, in linea con il biennio precedente (euro 13.948.617,75 nel 2021 ed € 12.423.621,10 nel 2022), in deciso aumento nei tribunali per i minorenni da € 13.410.162,91 del 2023 a € 16.756.134,63 nel 2024 (in deciso aumento rispetto al biennio precedente: € 10.845.133,22 nel 2021 e € 12.538.058,33 nel 2022), in flessione nei tribunali ordinari passando da € 133.199.118,14 del 2023 a € 125.562.255,27 del 2024 (in ogni caso in deciso aumento rispetto al biennio precedente: € 111.818.824,90 nel 2021 ed € 119.765.803,69 nel 2022) e in aumento negli Uffici del giudice di pace da € 2.690.023,02 del 2023 a € 2.897.632,04 del 2024, anche qui in aumento rispetto al biennio precedente: € 2.278.684,20 nel 2021 ed € 2.672.366,71 nel 2022.

In conclusione, nonostante vi sia stata una diminuzione della spesa nei tribunali ordinari nel 2024 rispetto al 2023, il dato della spesa del biennio 2023-2024 risulta in deciso aumento rispetto al biennio precedente, sia considerando tutti gli uffici, sia analizzando singolarmente le quattro categorie di uffici interessati.

**Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato nel processo civile
Dato nazionale - Anni 2023 - 2024**


Uffici		Anno 2023	Anno 2024	Variazione 2024 vs 2023
Corte di appello	Onorari ai difensori	€ 11.698.870,45	€ 11.257.642,43	-4%
	Altri importi (*)	€ 1.850.948,68	€ 2.045.101,70	10%
	Totale importi liquidati	€ 13.549.819,13	€ 13.302.744,13	-2%
Tribunale per i minorenni	Onorari ai difensori	€ 11.506.294,87	€ 14.458.635,75	26%



	Altri importi (*)	€ 1.903.868,04	€ 2.297.498,88	21%
	Totale importi liquidati	€ 13.410.162,91	€ 16.756.134,63	25%
Tribunale ordinario	Onorari ai difensori	€ 115.444.189,58	€ 108.947.145,53	-6%
	Altri importi (*)	€ 17.754.928,56	€ 16.615.109,74	-6%
	Totale importi liquidati	€ 133.199.118,14	€ 125.562.255,27	-6%
Giudice di pace	Onorari ai difensori	€ 2.337.109,22	€ 2.550.157,25	9%
	Altri importi (*)	€ 352.913,80	€ 347.474,79	-2%
	Totale importi liquidati	€ 2.690.023,02	€ 2.897.632,04	8%
Totale	Onorari ai difensori	€ 140.986.464,12	€ 137.213.580,96	-3%
	Altri importi (*)	€ 21.862.659,08	€ 21.305.185,11	-3%
	Totale importi liquidati	€ 162.849.123,20	€ 158.518.766,07	-3%

(*) Tra cui spese di viaggio e indennità di trasferta, spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, spese di stampa, spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile, oneri previdenziali e IVA.

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 26 maggio 2025



Anno 2023**Anno 2024**

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 26 maggio 2025

**Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato in materia civile rilevati
presso gli uffici di Corte di appello - Anni 2023 / 2024
Dati per distretto di Corte di appello**

Distretto	Valori	Anno 2023	Anno 2024
ANCONA	Onorari ai difensori	€ 514.302,65	€ 360.748,57
	Altri importi	€ 83.816,40	€ 59.052,12
	Totale importi liquidati	€ 598.119,05	€ 419.800,69
BARI	Onorari ai difensori	€ 772.828,58	€ 391.410,75
	Altri importi	€ 87.689,36	€ 43.798,18
	Totale importi liquidati	€ 860.517,94	€ 435.208,93
BOLOGNA	Onorari ai difensori	€ 326.918,73	€ 507.127,41
	Altri importi	€ 60.788,93	€ 91.663,40
	Totale importi liquidati	€ 387.707,66	€ 598.790,81
BRESCIA	Onorari ai difensori	€ 582.012,31	€ 341.018,13
	Altri importi	€ 108.188,31	€ 68.940,53
	Totale importi liquidati	€ 690.200,62	€ 409.958,66
CAGLIARI	Onorari ai difensori	€ 863.734,82	€ 596.211,86
	Altri importi	€ 102.171,75	€ 68.176,38
	Totale importi liquidati	€ 965.906,57	€ 664.388,24
CALTANISSETTA	Onorari ai difensori	€ 257.394,96	€ 546.205,57
	Altri importi	€ 28.294,55	€ 60.004,29
	Totale importi liquidati	€ 285.689,51	€ 516.209,86
CAMPOBASSO	Onorari ai difensori	€ 92.684,18	€ 75.865,15
	Altri importi	€ 15.887,78	€ 8.379,53
	Totale importi liquidati	€ 108.571,96	€ 84.244,68
CATANIA	Onorari ai difensori	€ 640.684,60	€ 586.212,40
	Altri importi	€ 81.260,77	€ 83.275,49
	Totale importi liquidati	€ 721.945,37	€ 669.487,89
CATANZARO	Onorari ai difensori	€ 1.176.388,99	€ 1.256.531,24
	Altri importi	€ 179.789,91	€ 202.735,74
	Totale importi liquidati	€ 1.356.178,90	€ 1.459.266,98
FIRENZE	Onorari ai difensori	€ 464.633,20	€ 416.565,30
	Altri importi	€ 75.433,53	€ 69.170,00
	Totale importi liquidati	€ 540.066,73	€ 485.735,30
GENOVA	Onorari ai difensori	€ 321.675,06	€ 579.875,81
	Altri importi	€ 46.375,62	€ 164.324,51
	Totale importi liquidati	€ 368.050,68	€ 744.200,32
L'AQUILA	Onorari ai difensori	€ 439.749,93	€ 372.428,97
	Altri importi	€ 74.283,99	€ 56.585,92
	Totale importi liquidati	€ 514.033,92	€ 429.014,89
LECCE	Onorari ai difensori	€ 564.148,66	€ 547.186,74
	Altri importi	€ 72.786,98	€ 73.651,38

	Totale importi liquidati	€ 636.935,64	€ 620.838,12
MESSINA	Onorari ai difensori	€ 437.448,62	€ 383.361,00
	Altri importi	€ 53.554,92	€ 48.637,13
	Totale importi liquidati	€ 491.003,54	€ 431.998,13
MILANO	Onorari ai difensori	€ 561.444,36	€ 661.057,01
	Altri importi	€ 106.304,57	€ 364.228,49
	Totale importi liquidati	€ 667.748,93	€ 1025.285,50
NAPOLI	Onorari ai difensori	€ 713.407,52	€ 892.709,24
	Altri importi	€ 89.345,56	€ 136.836,00
	Totale importi liquidati	€ 802.762,08	€ 1.029.545,24
PALERMO	Onorari ai difensori	€ 523.029,73	€ 687.937,76
	Altri importi	€ 71.061,09	€ 87.098,85
	Totale importi liquidati	€ 594.090,82	€ 775.036,61
PERUGIA	Onorari ai difensori	€ 166.261,58	€ 198.247,87
	Altri importi	€ 34.794,90	€ 28.659,28
	Totale importi liquidati	€ 201.056,48	€ 226.907,15
POTENZA	Onorari ai difensori	€ 35.649,91	€ 73.738,63
	Altri importi	€ 4.894,53	€ 14.271,22
	Totale importi liquidati	€ 40.544,44	€ 88.009,34
REGGIO CALABRIA	Onorari ai difensori	€ 207.424,79	€ 52.992,64
	Altri importi	€ 78.599,08	€ 19.016,70
	Totale importi liquidati	€ 280.023,87	€ 72.009,34
ROMA	Onorari ai difensori	€ 929.562,74	€ 859.623,36
	Altri importi	€ 189.654,35	€ 124.433,28
	Totale importi liquidati	€ 1.119.217,09	€ 984.056,64
SALERNO	Onorari ai difensori	€ 246.099,02	€ 193.538,88
	Altri importi	€ 28.679,80	€ 24.747,82
	Totale importi liquidati	€ 274.778,82	€ 218.286,70
TORINO	Onorari ai difensori	€ 594.524,15	€ 422.031,58
	Altri importi	€ 120.379,86	€ 70.085,30
	Totale importi liquidati	€ 714.904,01	€ 492.116,88
TRENTO	Onorari ai difensori	€ 108.427,75	€ 75.708,23
	Altri importi	€ 19.585,88	€ 20.732,12
	Totale importi liquidati	€ 128.013,63	€ 96.440,35
TRIESTE	Onorari ai difensori	€ 106.653,24	€ 43.531,26
	Altri importi	€ 25.009,68	€ 10.689,58
	Totale importi liquidati	€ 131.662,92	€ 54.220,84
VENEZIA	Onorari ai difensori	€ 57.780,37	€ 225.777,07
	Altri importi	€ 12.307,58	€ 45.908,46
	Totale importi liquidati	€ 70.087,95	€ 271.685,53
Dato Nazionale	Onorari ai difensori	€ 11.698.870,45	€ 11.257.642,43
	Altri importi	€ 1.850.948,68	€ 2.045.101,70
	Totale importi liquidati	€ 13.549.819,13	€ 13.302.744,13

**Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato in materia civile rilevati
presso gli uffici di Tribunale per i minorenni - Anni **2023 / 2024**
Dati per distretto di Corte di appello**

Distretto	Valori	Anno 2023	Anno 2024
ANCONA	Onorari ai difensori	€ 86.705,82	€ 115.457,89
	Altri importi	€ 13.335,49	€ 31.741,84
	Totale importi liquidati	€ 100.041,31	€ 147.199,73
BARI	Onorari ai difensori	€ 1.137.718,32	€ 1.591.343,69
	Altri importi	€ 133.350,47	€ 190.617,10
	Totale importi liquidati	€ 1.271.068,79	€ 1.781.960,79
BOLOGNA	Onorari ai difensori	€ 30.938,66	€ 158.531,12
	Altri importi	€ 0,00	€ 23.880,32
	Totale importi liquidati	€ 30.938,66	€ 182.411,44
BRESCIA	Onorari ai difensori	€ 135.775,99	€ 146.803,14
	Altri importi	€ 25.224,82	€ 51.703,45
	Totale importi liquidati	€ 161.000,81	€ 198.506,59
CAGLIARI	Onorari ai difensori	€ 1.162.997,89	€ 1.284.011,33
	Altri importi	€ 176.794,54	€ 171.388,75
	Totale importi liquidati	€ 1.339.792,46	€ 1.455.400,08
CALTANISSETTA	Onorari ai difensori	€ 5.768,11	€ 96.064,66
	Altri importi	€ 194,90	€ 4.764,55
	Totale importi liquidati	€ 5.963,01	€ 100.829,21
CAMPOBASSO	Onorari ai difensori	€ 74.590,74	€ 79.441,04
	Altri importi	€ 9.098,52	€ 10.586,16
	Totale importi liquidati	€ 83.689,26	€ 90.027,20
CATANIA	Onorari ai difensori	€ 989.103,17	€ 1.318.087,65
	Altri importi	€ 115.544,54	€ 105.746,15
	Totale importi liquidati	€ 1.104.647,71	€ 1.423.833,80
CATANZARO	Onorari ai difensori	€ 341.063,15	€ 367.943,03
	Altri importi	€ 48.281,45	€ 41.543,70
	Totale importi liquidati	€ 389.344,60	€ 409.486,73
FIRENZE	Onorari ai difensori	€ 113.140,51	€ 168.356,53
	Altri importi	€ 21.484,73	€ 30.388,76
	Totale importi liquidati	€ 134.625,24	€ 198.745,29
GENOVA	Onorari ai difensori	€ 449.835,72	€ 759.448,27
	Altri importi	€ 56.394,01	€ 111.130,04
	Totale importi liquidati	€ 506.229,73	€ 870.578,31
L'AQUILA	Onorari ai difensori	€ 412.204,61	€ 344.948,54
	Altri importi	€ 60.713,61	€ 45.401,88
	Totale importi liquidati	€ 472.918,22	€ 390.350,42
LECCE	Onorari ai difensori	€ 233.183,91	€ 282.919,37
	Altri importi	€ 28.098,71	€ 33.506,52
	Totale importi liquidati	€ 261.282,62	€ 316.425,89
MESSINA	Onorari ai difensori	€ 149.438,66	€ 225.265,42
	Altri importi	€ 19.635,45	€ 27.084,95
	Totale importi liquidati	€ 169.074,11	€ 252.350,37

MILANO	Onorari ai difensori	€ 823.188,34	€ 990.777,52
	Altri importi	€ 256.734,53	€ 239.072,21
	Totale importi liquidati	€ 1.079.922,87	€ 1.229.849,73
NAPOLI	Onorari ai difensori	€ 1.836.871,60	€ 2.067.348,67
	Altri importi	€ 274.538,63	€ 301.031,47
	Totale importi liquidati	€ 2.111.140,23	€ 2.368.380,14
PALERMO	Onorari ai difensori	€ 263.613,77	€ 538.735,11
	Altri importi	€ 31.535,80	€ 57.297,93
	Totale importi liquidati	€ 295.149,57	€ 596.033,04
PERUGIA	Onorari ai difensori	€ 134.230,22	€ 115.357,58
	Altri importi	€ 18.657,74	€ 12.489,91
	Totale importi liquidati	€ 152.887,96	€ 127.847,49
POTENZA	Onorari ai difensori	€ 1.755,76	€ 0,00
	Altri importi	€ 471,95	€ 0,00
	Totale importi liquidati	€ 2.227,71	€ 0,00
REGGIO CALABRIA	Onorari ai difensori	€ 116.448,08	€ 120.244,07
	Altri importi	€ 10.787,34	€ 9.704,72
	Totale importi liquidati	€ 127.235,42	€ 129.948,79
ROMA	Onorari ai difensori	€ 391.858,81	€ 776.798,11
	Altri importi	€ 49.740,57	€ 92.087,65
	Totale importi liquidati	€ 441.599,38	€ 868.285,76
SALERNO	Onorari ai difensori	€ 190.898,90	€ 318.171,27
	Altri importi	€ 20.549,03	€ 35.024,00
	Totale importi liquidati	€ 211.447,93	€ 353.195,27
TORINO	Onorari ai difensori	€ 1.732.555,30	€ 1.917.483,59
	Altri importi	€ 392.877,26	€ 515.493,12
	Totale importi liquidati	€ 2.125.432,56	€ 2.432.976,71
TRENTO	Onorari ai difensori	€ 185.577,46	€ 267.286,30
	Altri importi	€ 45.954,47	€ 84.993,92
	Totale importi liquidati	€ 231.531,93	€ 352.280,22
TRIESTE	Onorari ai difensori	€ 363.718,18	€ 364.082,14
	Altri importi	€ 70.227,83	€ 65.939,68
	Totale importi liquidati	€ 433.946,01	€ 430.021,82
VENEZIA	Onorari ai difensori	€ 143.113,19	€ 44.329,71
	Altri importi	€ 23.641,62	€ 4.880,10
	Totale importi liquidati	€ 166.754,81	€ 49.209,81
Dato Nazionale	Onorari ai difensori	€ 11.506.294,87	€ 14.458.635,75
	Altri importi	€ 1.903.868,04	€ 2.297.498,88
	Totale importi liquidati	€ 13.410.162,91	€ 16.756.134,63

**Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato in materia civile rilevati
presso gli uffici di Tribunale - Anni **2023 / 2024**
Dati per distretto di Corte di appello**

Distretto	Valori	Anno 2023	Anno 2024
ANCONA	Onorari ai difensori	€ 2.174.661,63	€ 1.940.483,12
	Altri importi	€ 368.915,37	€ 339.037,45
	Totale importi liquidati	€ 2.543.511,00	€ 2.279.520,57
BARI	Onorari ai difensori	€ 4.546.237,24	€ 4.571.379,75
	Altri importi	€ 631.045,26	€ 559.856,23
	Totale importi liquidati	€ 5.177.282,50	€ 5.131.235,98
BOLOGNA	Onorari ai difensori	€ 4.145.960,06	€ 3.714.521,62
	Altri importi	€ 779.125,35	€ 816.196,62
	Totale importi liquidati	€ 4.925.085,41	€ 4.530.718,24
BRESCIA	Onorari ai difensori	€ 3.045.712,18	€ 2.912.843,69
	Altri importi	€ 608.480,91	€ 564.576,72
	Totale importi liquidati	€ 3.654.193,09	€ 3.477.420,41
CAGLIARI	Onorari ai difensori	€ 6.963.866,73	€ 6.081.000,71
	Altri importi	€ 886.375,30	€ 836.332,83
	Totale importi liquidati	€ 7.850.242,03	€ 6.917.333,54
CALTANISSETTA	Onorari ai difensori	€ 2.317.057,79	€ 2.153.557,53
	Altri importi	€ 266.031,88	€ 209.114,44
	Totale importi liquidati	€ 2.583.089,67	€ 2.362.671,97
CAMPOBASSO	Onorari ai difensori	€ 658.388,11	€ 694.120,23
	Altri importi	€ 103.939,14	€ 105.593,58
	Totale importi liquidati	€ 762.327,25	€ 799.713,81
CATANIA	Onorari ai difensori	€ 8.364.041,45	€ 9.172.700,41
	Altri importi	€ 1.073.035,53	€ 1.249.472,45
	Totale importi liquidati	€ 9.437.049,98	€ 10.422.172,86
CATANZARO	Onorari ai difensori	€ 7.129.692,55	€ 6.576.013,21
	Altri importi	€ 1.067.772,45	€ 866.858,86
	Totale importi liquidati	€ 8.197.465,00	€ 7.442.872,07
FIRENZE	Onorari ai difensori	€ 7.092.722,47	€ 4.976.305,17
	Altri importi	€ 1.149.756,95	€ 903.565,93
	Totale importi liquidati	€ 8.242.479,42	€ 5.879.871,10
GENOVA	Onorari ai difensori	€ 2.530.369,87	€ 2.540.907,49
	Altri importi	€ 405.464,26	€ 357.938,34
	Totale importi liquidati	€ 2.935.834,13	€ 2.898.845,83
L'AQUILA	Onorari ai difensori	€ 2.997.281,73	€ 2.431.129,30
	Altri importi	€ 514.567,64	€ 390.134,92
	Totale importi liquidati	€ 3.511.849,37	€ 2.821.264,22
LECCE	Onorari ai difensori	€ 6.691.193,38	€ 7.184.642,19
	Altri importi	€ 774.915,09	€ 869.405,96
	Totale importi liquidati	€ 7.466.108,47	€ 8.054.048,15
MESSINA	Onorari ai difensori	€ 3.521.566,54	€ 4.071.589,95
	Altri importi	€ 546.241,07	€ 636.974,05
	Totale importi liquidati	€ 4.067.807,61	€ 4.708.564,00

MILANO	Onorari ai difensori	€ 5.575.406,13	€ 5.478.773,01
	Altri importi	€ 1.009.867,36	€ 974.193,47
	Totale importi liquidati	€ 6.585.273,49	€ 6.452.972,48
NAPOLI	Onorari ai difensori	€ 9.018.012,98	€ 7.910.660,21
	Altri importi	€ 1.263.797,19	€ 1.133.979,04
	Totale importi liquidati	€ 10.281.810,17	€ 9.044.639,25
PALERMO	Onorari ai difensori	€ 11.945.437,84	€ 12.349.024,20
	Altri importi	€ 1.832.862,11	€ 1.855.475,09
	Totale importi liquidati	€ 13.778.299,95	€ 14.204.499,29
PERUGIA	Onorari ai difensori	€ 982.415,44	€ 868.021,98
	Altri importi	€ 146.760,71	€ 113.464,17
	Totale importi liquidati	€ 1.129.176,15	€ 981.486,15
POTENZA	Onorari ai difensori	€ 1.473.312,31	€ 1.158.003,12
	Altri importi	€ 206.298,86	€ 109.017,04
	Totale importi liquidati	€ 1.679.611,17	€ 1.267.020,16
REGGIO CALABRIA	Onorari ai difensori	€ 1.473.436,00	€ 1.711.368,67
	Altri importi	€ 187.551,81	€ 177.463,73
	Totale importi liquidati	€ 1.660.987,81	€ 1.888.832,40
ROMA	Onorari ai difensori	€ 8.233.344,20	€ 7.311.970,62
	Altri importi	€ 1.251.304,06	€ 1.225.460,57
	Totale importi liquidati	€ 9.484.648,26	€ 8.537.431,19
SALERNO	Onorari ai difensori	€ 1.113.563,61	€ 1.336.182,52
	Altri importi	€ 136.215,05	€ 142.557,90
	Totale importi liquidati	€ 1.249.778,66	€ 1.478.740,42
TORINO	Onorari ai difensori	€ 5.147.482,42	€ 4.385.282,70
	Altri importi	€ 915.581,27	€ 768.606,99
	Totale importi liquidati	€ 6.063.063,69	€ 5.153.889,69
TRENTO	Onorari ai difensori	€ 925.893,58	€ 764.633,42
	Altri importi	€ 217.263,49	€ 170.464,84
	Totale importi liquidati	€ 1.143.157,07	€ 935.098,26
TRIESTE	Onorari ai difensori	€ 1.843.976,46	€ 2.217.340,36
	Altri importi	€ 343.107,41	€ 400.712,11
	Totale importi liquidati	€ 2.187.083,87	€ 2.618.052,47
VENEZIA	Onorari ai difensori	€ 5.533.183,88	€ 4.434.684,35
	Altri importi	€ 1.068.653,04	€ 838.656,41
	Totale importi liquidati	€ 6.601.836,92	€ 5.273.340,76
Dato Nazionale	Onorari ai difensori	€ 115.444.189,58	€ 108.947.145,53
	Altri importi	€ 17.754.928,56	€ 16.615.109,74
	Totale importi liquidati	€ 133.199.118,14	€ 125.562.255,27

**Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato in materia civile rilevati
presso gli uffici del Giudice di pace - Anni **2023 - 2024**
Dati per distretto di Corte di appello**

Distretto	Valori	Anno 2023	Anno 2024
ANCONA	Onorari ai difensori	€ 37.115,77	€ 33.425,31
	Altri importi	€ 5.381,55	€ 4.813,62
	Totale importi liquidati	€ 42.497,32	€ 38.238,93
BARI	Onorari ai difensori	€ 192.210,81	€ 174.598,17
	Altri importi	€ 42.229,94	€ 42.589,37
	Totale importi liquidati	€ 234.440,75	€ 217.187,54
BOLOGNA	Onorari ai difensori	€ 127.788,31	€ 165.531,97
	Altri importi	€ 16.795,24	€ 19.951,27
	Totale importi liquidati	€ 144.583,55	€ 185.483,24
BRESCIA	Onorari ai difensori	€ 7.396,90	€ 7.567,56
	Altri importi	€ 1.068,88	€ 1.224,55
	Totale importi liquidati	€ 8.465,78	€ 8.792,11
CAGLIARI	Onorari ai difensori	€ 81.529,74	€ 106.234,20
	Altri importi	€ 7.909,56	€ 15.043,47
	Totale importi liquidati	€ 89.439,30	€ 121.277,67
CALTANISSETTA	Onorari ai difensori	€ 130.574,52	€ 220.762,11
	Altri importi	€ 17.404,91	€ 25.735,98
	Totale importi liquidati	€ 147.979,43	€ 246.498,09
CAMPOBASSO	Onorari ai difensori	€ 10.491,75	€ 15.943,81
	Altri importi	€ 1.490,08	€ 1.918,70
	Totale importi liquidati	€ 11.981,83	€ 17.862,51
CATANIA	Onorari ai difensori	€ 246.015,28	€ 227.037,01
	Altri importi	€ 29.702,74	€ 23.113,39
	Totale importi liquidati	€ 275.718,02	€ 250.150,40
CATANZARO	Onorari ai difensori	€ 209.708,24	€ 193.793,86
	Altri importi	€ 34.962,71	€ 29.043,90
	Totale importi liquidati	€ 244.670,95	€ 222.837,76
FIRENZE	Onorari ai difensori	€ 84.035,70	€ 96.772,64
	Altri importi	€ 12.731,15	€ 19.085,35
	Totale importi liquidati	€ 96.766,85	€ 111.857,99
GENOVA	Onorari ai difensori	€ 31.605,14	€ 49.543,79
	Altri importi	€ 5.927,83	€ 6.743,99
	Totale importi liquidati	€ 37.532,97	€ 56.287,78
L'AQUILA	Onorari ai difensori	€ 75.161,02	€ 77.594,95
	Altri importi	€ 7.940,41	€ 7.907,14
	Totale importi liquidati	€ 83.101,43	€ 85.502,09
LECCE	Onorari ai difensori	€ 122.656,05	€ 88.137,85
	Altri importi	€ 22.291,81	€ 7.255,82
	Totale importi liquidati	€ 144.947,86	€ 95.393,67
MESSINA	Onorari ai difensori	€ 55.525,94	€ 45.709,07
	Altri importi	€ 5.889,94	€ 5.657,39

	Totale importi liquidati	€ 61.415,88	€ 51.366,46
MILANO	Onorari ai difensori	€ 42.228,26	€ 72.264,47
	Altri importi	€ 9.972,57	€ 10.895,63
	Totale importi liquidati	€ 52.200,83	€ 83.160,10
NAPOLI	Onorari ai difensori	€ 50.820,17	€ 57.611,67
	Altri importi	€ 7.413,20	€ 6.933,06
	Totale importi liquidati	€ 58.233,37	€ 64.544,73
PALERMO	Onorari ai difensori	€ 480.057,98	€ 450.444,14
	Altri importi	€ 64.589,02	€ 54.612,37
	Totale importi liquidati	€ 544.647,00	€ 505.056,51
PERUGIA	Onorari ai difensori	€ 23.027,06	€ 20.630,62
	Altri importi	€ 3.052,79	€ 3.424,47
	Totale importi liquidati	€ 26.079,85	€ 24.055,09
POTENZA	Onorari ai difensori	€ 27.332,75	€ 51.986,20
	Altri importi	€ 4.387,22	€ 9.171,66
	Totale importi liquidati	€ 31.719,97	€ 61.157,86
REGGIO CALABRIA	Onorari ai difensori	€ 27.547,67	€ 85.410,76
	Altri importi	€ 4.108,22	€ 8.983,96
	Totale importi liquidati	€ 31.655,89	€ 94.394,72
ROMA	Onorari ai difensori	€ 64.251,16	€ 85.591,07
	Altri importi	€ 7.337,18	€ 9.679,96
	Totale importi liquidati	€ 71.588,34	€ 95.271,03
SALERNO	Onorari ai difensori	€ 24.781,43	€ 20.315,51
	Altri importi	€ 2.673,20	€ 2.505,43
	Totale importi liquidati	€ 27.454,63	€ 22.820,94
TORINO	Onorari ai difensori	€ 114.414,81	€ 70.418,26
	Altri importi	€ 21.232,37	€ 13.299,04
	Totale importi liquidati	€ 135.647,18	€ 83.717,30
TRENTO	Onorari ai difensori	€ 17.611,73	€ 17.929,89
	Altri importi	€ 5.074,46	€ 2.823,94
	Totale importi liquidati	€ 22.686,19	€ 20.753,83
TRIESTE	Onorari ai difensori	€ 19.672,36	€ 66.259,71
	Altri importi	€ 5.150,32	€ 6.983,74
	Totale importi liquidati	€ 24.822,68	€ 73.243,45
VENEZIA	Onorari ai difensori	€ 33.548,67	€ 48.642,65
	Altri importi	€ 6.196,50	€ 8.077,59
	Totale importi liquidati	€ 39.745,17	€ 56.720,24
Dato Nazionale	Onorari ai difensori	€ 2.337.109,22	€ 2.550.157,25
	Altri importi	€ 352.913,80	€ 347.474,79
	Totale importi liquidati	€ 2.690.023,02	€ 2.897.632,04

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 26 maggio 2025

Relazione al Parlamento sull'applicazione del D.P.R. 115/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" relativamente al:

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

(ai sensi dell'art. 294 del D.P.R. 115/02)

(edizione Maggio 2025)

ANALISI DEI DATI RELATIVI AGLI ANNI: 1995 – 2024

INDICE

1) Note introduttive e preliminari rilievi di sintesi	
1.1) Introduzione	2
1.2) Preliminari rilievi di sintesi	2
1.3) Alcune avvertenze per la corretta lettura dei dati	4
2) Dati raccolti e Uffici interessati dall'attività di rilevazione	6
3) Cenni sulla procedura per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale	7
4) Persone interessate al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale	
4.1) Premessa	10
4.2) Persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio	10
4.3) Area geografica	12
4.4) Qualifica giuridica	13
4.5) Età	14
4.6) Nazionalità	16
4.7) Tipo di ufficio giudiziario	18
5) Persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale	
5.1) Persone ammesse	21
5.2) Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione	23
5.3) Minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme	23
6) Costi del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate	
6.1) Introduzione e considerazioni iniziali	24
6.2) Ulteriori considerazioni	25
6.3) Costi lordi in termini nominali	26
6.4) Costi lordi in termini reali	27
6.5) Costi lordi in termini reali per area geografica	29
6.6) Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario	31
7) Tabelle allegate:	
Tabelle anno 2024	

1) NOTE INTRODUTTIVE E PRELIMINARI RILIEVI DI SINTESI

1.1) Introduzione

In conformità a quanto disposto dall'art. 294 del *D.P.R. n. 115 del 30/05/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*, il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare al Parlamento una relazione biennale sull'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consenta di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni sua necessaria e tempestiva modifica.

Le norme contenute nel Testo unico, che ha abrogato e coordinato numerose leggi anteriori (fra le quali la L. 217/90 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"), si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario e disciplinano, fra le altre, le voci e le procedure relative al patrocinio a spese dello Stato (Parte III del D.P.R. 115/02: artt. 74-145).

La presente relazione rende conto del **patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale**, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale. Le percentuali degli uffici rispondenti, seppur non pari alla totalità, sono risultate comunque ben significative ai fini della corretta analisi e valutazione del fenomeno, anche grazie ad una attenta stima dei dati mancanti.

1.2) Preliminari rilievi di sintesi

Persone interessate e ammesse

I dati relativi al **periodo esaminato nella presente Relazione, 1995 – 2024**, mostrano che il fenomeno, in termini di numero di persone interessate ed ammesse al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, è stato sempre crescente fino all'anno 2019. Con il 2020, contrariamente a quanto ci si poteva attendere, si è avuta una brusca flessione di tale numero, probabilmente dovuta agli effetti negativi prodotti dalla pandemia del Coronavirus, che hanno, da un lato, fortemente limitato gli spostamenti logistici della popolazione e, dall'altro, rallentato in certa misura l'attività degli uffici giudiziari. Con l'anno 2021 si è avuto un nuovo significativo aumento, poi lievemente crescente negli anni a seguire, fino all'anno 2024 compreso.

In particolare, nel 1995 il numero delle *persone interessate al beneficio* è stato di 16.585, mentre nell'anno 2019, anno di picco dell'intero periodo esaminato, è stato di 203.933. Nell'anno 2020 tale numero è fortemente diminuito, risultando pari a 175.863, per poi crescere significativamente nel 2021 con 199.502 persone. Nel successivo triennio 2022-2024 vi è stata solo una lieve crescita, *nell'anno 2024 si sono avute 203.807 persone interessate* (vedi par. 4.2).

La *percentuale di ammissione delle richieste al beneficio* è stata sempre piuttosto elevata e costante durante l'intero periodo esaminato. Relativamente all'anno 2024, le autorità giudiziarie hanno ammesso al beneficio del patrocinio penale l'88,3% degli istanti (per il corretto calcolo di tale percentuale si veda il par. 5.1 relativo alle persone ammesse).

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale del numero delle persone interessate al beneficio *per area geografica*, il fenomeno appare essersi ormai assestato da molti anni intorno al 46% per il Centro-Nord e per il restante 54% nel Sud-Isole, sebbene si riscontri forse negli ultimi anni del periodo esaminato un lieve aumento di tale percentuale per il Nord e, di converso, una sua graduale diminuzione per il Sud. In particolare, nell'anno 2024 la distribuzione percentuale è stata la seguente: Nord 30,3% - Centro 17,9% - Sud 26,7% - Isole 25,1% (vedi par. 4.3).

La maggior parte delle persone interessate si concentra presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari e i Dibattimenti dei Tribunali; questi due Uffici detengono infatti da soli circa l'80% delle persone interessate. Del tutto residuale è invece tale percentuale presso le Corti di Assise (probabilmente neanche lo 0,5%).

Relativamente all'*età delle persone interessate*, l'andamento del peso percentuale delle persone interessate minorenni sul totale delle persone interessate (ossia maggiorenni e minorenni) è risultato fortemente decrescente nel periodo 1995-2002, stazionario fino al 2007, e quindi tendenzialmente decrescente fino al 2021 (il peso era inizialmente del 44,7% nel 1995, diminuito poi fino al solo 4,0% nel 2021) e, conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni. Il peso percentuale dei minorenni risulta poi stabile nell'ultimo triennio, 2022-2024. Tale forte decrescita delle persone interessate minorenni in termini percentuali fino al 2021, non è però dovuta alla diminuzione delle relative entità in valore assoluto, entità che sono rimaste pressoché stazionarie durante tutto il periodo esaminato (mediamente circa 9.000 minorenni interessati l'anno), ma è in realtà dovuta al grande aumento delle entità in valore assoluto dei maggiorenni (ben 195.067 persone interessate maggiorenni nel 2024, anno di picco della serie storica, veramente molte se confrontate con le iniziali 9.170 del 1995), cui non è infatti corrisposto analogo aumento del numero dei minorenni (vedi par. 4.5).

Il numero degli *stranieri interessati* al beneficio, in termini assoluti, è risultato sempre crescente nel periodo esaminato, ad eccezione del 2020 per i motivi sopra accennati (solo 3.335 stranieri nel 1995, aumentati fino a 56.359 nel 2024, anno di picco della serie storica). Invece la relativa incidenza percentuale sul totale delle persone interessate (ossia italiani e stranieri congiuntamente considerati, sia maggiorenni che minorenni) ha registrato il suo punto di minimo nel 1999 (9%), mentre in entrambi gli anni 'estremi' del periodo, ossia 1995 e 2024, è stata rispettivamente del 20,1% e 27,7% (vedi par. 4.6). A partire dal suddetto punto di minimo del 1999 fino al 2024, non si registrano quindi significativi aumenti delle percentuali degli stranieri sul totale delle persone interessate, ma si registra comunque un andamento delle percentuali che appare gradualmente crescente, a significare che i valori assoluti degli stranieri sono cresciuti in proporzione solo lievemente superiore a quelli degli italiani.

Restringendo poi l'analisi alle sole *persone interessate minorenni* (quindi italiani e stranieri, ma solo minorenni), si è visto come l'incidenza degli stranieri interessati minorenni rispetto al totale delle persone interessate minorenni sia invece risultata un poco superiore rispetto al circa 20-27% sopra indicato per i maggiorenni; infatti, nell'intero periodo esaminato tale incidenza è risultata mediamente pari al 33%. Pertanto, durante tutto il periodo esaminato, circa 1/3 delle persone minorenni interessate al beneficio era straniero.

Analizzando infine la composizione dei soli *stranieri interessati al beneficio in termini di età*, si è visto come, nel 1995, dei 3.335 stranieri interessati il 18,7% era maggiorenne mentre l'81,3% era minorenne. Di converso nel 2024, dei 56.359 stranieri interessati, il 93,8% è risultato maggiorenne, mentre il restante 6,2% minorenne, denotando quindi una completa e graduale inversione, nel tempo, tra le due percentuali. Si è visto comunque che tale inversione tra le percentuali è dovuta solo all'aumento in termini assoluti degli stranieri maggiorenni, cui



non è infatti corrisposto analogo aumento degli stranieri minorenni, in quanto rimasto sostanzialmente costante nell'intero periodo esaminato (mediamente pari a circa 3.000 minorenni stranieri interessati l'anno).

Costi

Per ciò che riguarda *l'analisi dei costi*, si segnala che nell'anno 1995 il costo del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale al lordo delle spese eventualmente recuperate, calcolato in termini 'reali' ossia a prezzi anno 2024, è stato di 7,2 milioni di euro, mentre *nell'anno 2024 il costo è stato di ben 266,5 milioni di euro, anno di picco dell'intero periodo esaminato.*

Il trend dei costi ha avuto un andamento sostanzialmente crescente nel periodo esaminato, ovviamente correlato all'analogo trend crescente del numero delle persone ammesse al beneficio. Non sono mancate tuttavia alcune discontinuità nell'entità dei costi, in particolare quella relativa all'anno 2014 di ridotta entità rispetto a quanto sarebbe stato logico attendersi (si veda il par. 6.4).

Una fondamentale caratteristica dei costi del patrocinio penale che si è potuta osservare per l'intero periodo esaminato, è che *la spesa relativa ai soli onorari dei difensori, IVA inclusa, è stata sempre mediamente del 93% del totale.*

Per ciò che riguarda la *distribuzione percentuale dei costi per area geografica*, il fenomeno appare sostanzialmente stazionario in tutto il periodo esaminato, con percentuali medie simili a quelle sopra esposte per le persone interessate per il Nord-Centro e Sud-Isole, qui pari rispettivamente al 43% e al 57%. In particolare, nell'anno 2024 il totale dei costi risulta così suddiviso: Nord 25,3% - Centro 16,3% - Sud 26,8% - Isole 31,6% (vedi par. 6.5).

Infine, si è visto come la maggior parte dei costi si concentri presso gli Uffici del *Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali-dibattimento e le Corti di Assise congiuntamente considerati*. La concentrazione dei costi presso questi tre uffici appare piuttosto stazionaria quantomeno nel periodo 2001-2024 e mediamente pari al 71%; in particolare nell'anno 2024 è stata del 71,7% (vedi par. 6.6).

1.3) Alcune avvertenze per la corretta lettura dei dati

Ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati riportati nella Relazione, appare necessario riportare le seguenti avvertenze.

a) A partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche ai procedimenti relativi alle sole contravvenzioni (prima lo era solo per i delitti e per le contravvenzioni connesse a delitti).

b) A causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, *per gli anni 2005-2024 una stima dei dati mancanti*, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza.

c) A partire dalla Relazione dell'Agosto 2009, è stato rideterminato con maggiore correttezza il numero delle persone richiedenti ammesse al beneficio, per tenere conto del fatto che il giudice non riesce, solitamente, a provvedere in merito ad una contenuta percentuale di richieste di ammissione al beneficio presentate nell'anno. Si tratta in genere delle richieste di ammissione che vengono probabilmente presentate nell'ultimo periodo dell'anno, dovendo il



giudice decidere per legge entro soli 10 giorni dalla presentazione della richiesta. Tale percentuale, inizialmente sempre molto contenuta, è poi cresciuta in modo molto graduale fino all'anno 2014, per diventare successivamente costante e mediamente pari al 12,7% nei restanti anni del periodo esaminato (13,2% nell'anno 2024).

d) A seguito delle normative che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria (D.L.vo 155 e 156/2012), sono state soppresse quasi tutte le ex Sezioni distaccate di Tribunale ed è stato drasticamente ridotto il numero dei Giudici di Pace, pertanto il numero degli uffici interessati alla rilevazione è passato, a partire dall'anno 2014 compreso, da oltre 1.750 a circa 1.000 .

e) Per ciò che riguarda la rilevazione dei soli costi eseguita a partire dall'anno 2013 ed anni successivi, si precisa che i dati vengono attinti dalla rilevazione delle spese di giustizia operata dalla Direzione Generale di Statistica di questo Ministero.

f) Si precisa infine che eventuali discordanze tra i dati della presente Relazione e quelli della precedente sono dovute ad alcune revisioni e correzioni cui vengono solitamente sottoposte le banche dati, oltre alla circostanza che alcuni uffici non riescono a rispondere in tempo utile per la stesura delle Relazioni, ma solo in seguito.

2) DATI RACCOLTI E UFFICI GIUDIZIARI INTERESSATI DALL'ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE

Gli uffici interessati alla rilevazione del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sono tutti gli uffici giudicanti, compresi i Giudici di Pace (questi ultimi, come noto, hanno acquisito competenze in materia penale solo a partire dal 1° Gennaio 2002; il loro numero, inizialmente pari a circa 850, è stato poi drasticamente ridotto dalle normative che hanno ridisegnato la geografia giudiziaria, in particolare dal D.L.vo 156/2012). Resta esclusa solo la Corte di Cassazione, in quanto la richiesta per l'ammissione al patrocinio deve essere presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Restano quindi esclusi tutti gli uffici inquirenti, in quanto il pubblico ministero, pur dovendo impartire le opportune disposizioni per far annotare alcune spese di giustizia sugli appositi registri previsti dal D.P.R. 115/02, non è legittimato ad assumere decisioni sulla richiesta di ammissione al patrocinio (come anche precisato dalla stessa Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19289 delle Sezioni Unite).

Attualmente gli uffici giudicanti interessati alla rilevazione sono oltre 1.000, dei quali circa 400 sono giudici di pace. Ad ogni buon conto, come sarà poi illustrato in modo dettagliato nei paragrafi 4.7 e 6.6, la maggior parte delle persone interessate e dei costi si concentra presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali-dibattimento e le Corti di Assise congiuntamente considerati.

I prospetti di rilevazione predisposti per gli uffici giudiziari sono due, uno per gli uffici giudicanti ordinari (ossia per i maggiorenni) e l'altro per gli uffici giudicanti per i minorenni. Entrambi i prospetti rilevano il numero delle persone richiedenti l'ammissione al patrocinio penale a spese dello Stato nell'anno esaminato. Tale numero deve essere poi suddiviso in base alla qualifica giuridica del richiedente (vedi par. 4.4), alla sua nazionalità (vedi par. 4.6) e al tipo di provvedimento emesso dal giudice in relazione alla richiesta.

La sola differenza tra i due menzionati prospetti è che nel prospetto degli uffici per i minorenni compare un'ulteriore casella che rileva il numero dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio, non avendo provveduto l'interessato o i suoi familiari a nominare un difensore di fiducia, né ad inoltrare l'istanza per l'ammissione al patrocinio. In genere, per i minorenni, questo accadeva nella maggioranza dei casi, ma la serie storica sta in effetti mostrando che la percentuale dei minorenni ammessi d'ufficio è in diminuzione, mentre è invece crescente la percentuale dei minorenni richiedenti (per maggiori dettagli, si veda il par. 4.5). Anche per tale numero viene rilevata la suddivisione per qualifica giuridica e nazionalità.

Per il periodo 2005-2024, come accennato nel punto b) del precedente paragrafo 1.3, è stata effettuata una stima dei dati mancanti, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile il problema delle mancate risposte da parte degli uffici inadempienti.

La rilevazione dei dati, su cui si basa la presente Relazione, fa parte del Piano Statistico Nazionale.

3) CENNI SULLA PROCEDURA PER OTTENERE L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

Premesso che il presidio costituzionale del patrocinio a spese dello Stato nel nostro ordinamento è contenuto nell'art. 24, comma terzo, della Costituzione, a termini del quale: *"Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione"*, a livello di norma primaria l'art. 98 c.p.p. prevede la possibilità per le parti coinvolte nel processo penale che necessitino dell'assistenza di un difensore, di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo le norme della legge che lo disciplina.

Dal novembre del 1990 fino al 30/06/02, il patrocinio è stato disciplinato dalla *L. 217/90 "Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"*; dall'1/07/02 la legge di riferimento è divenuta il *D.P.R. n. 115 del 30/05/02 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"*.

Nel prosieguo si riportano alcuni degli articoli più significativi del D.P.R. 115/02 che si riferiscono al patrocinio in materia penale.

L'art. 74 stabilisce che *"è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria"* e, parimenti, l'art. 90 stabilisce che il patrocinio *"e' assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato."*

L'ambito di applicabilità del patrocinio penale si estende ad ogni fase e grado del processo ed alle eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione, al processo per l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, ai processi di competenza del tribunale di sorveglianza ed a tutti i procedimenti previsti dall'art. 75, comma 2.

Il successivo comma 2 bis dell'art. 75, introdotto dall'art. 1 del D.L.vo n. 24 del 07/03/19 (*"Attuazione della direttiva UE 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo"*), ha poi esteso il beneficio ai procedimenti relativi alle procedure attive e passive di consegna ex *L. 69/05* nell'ambito del mandato di arresto europeo.

Sempre per ciò che riguarda gli articoli 74 e 75 va rimarcato che la Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 10/2022, l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1 nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione. A questo proposito si ricorda infatti che, tra le novità introdotte con il recente D.L.vo 10 ottobre 2022, n.150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. *"Riforma Cartabia"*), vi è stata in particolare l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa, contenuta negli artt. 42-67 di detto Decreto, nonché di alcune ulteriori disposizioni di coordinamento con la vigente disciplina penale, sostanziale e processuale (art. 62, co. 1, n. 6), c.p. e art. 129 bis cpp).

L'ammissione al patrocinio è concessa a chi è titolare di un reddito annuo imponibile rientrante nel limite stabilito dall'art. 76 (integrato con la previsione di cui all'art. 92 laddove l'istante conviva con il coniuge o altri familiari), limite che viene adeguato ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 77.



La disposizione di cui al comma 4 bis dello stesso art. 76, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità intervenuta con sentenza n. 139 del 16 aprile 2010, prevede inoltre che i soggetti già condannati con sentenza definitiva per alcuni reati tassativamente indicati, quali ad esempio quelli di cui all'art. 416 bis c.p. e di cui all'art. 291 quater del DPR 43/73, soggiacciono alla presunzione, ormai solo di tipo relativo, di superamento del reddito e siano quindi tenuti a dimostrare la compatibilità dello stesso con i limiti normativamente stabiliti.

Ai sensi del comma 4 ter dell'art. 76, invece, le persone offese da alcuni reati, anch'essi tassativamente indicati, quali ad esempio quelli di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, possono essere ammessi al beneficio anche in deroga ai previsti limiti di reddito (art. 76, commi 4 bis e 4 ter). Sul punto, dopo un'iniziale incertezza interpretativa da parte della giurisprudenza di merito dovuta alla ritenuta persistenza di un obbligo di valutazione delle condizioni reddituali dell'istante, anche laddove si trattasse di persona offesa di uno dei reati indicati, la Suprema Corte ha chiarito che il dato letterale contenuto nella norma in esame (*"La persona offesa ...può essere ammessa..."*) debba intendersi nel senso che il giudice ha il dovere *"di accogliere l'istanza se presentata dalla persona offesa da uno dei reati di cui alla norma e all'esito della positiva verifica dell'esistenza di un procedimento iscritto relativo ad uno dei menzionati reati"*. Tale interpretazione, secondo la stessa Suprema Corte, si impone *"in prospettiva teleologica"*, poiché la *"...finalità della norma...appare essere quella di assicurare alle vittime di quei reati un accesso alla giustizia favorito dalla gratuità dell'assistenza legale..."* (in tal senso Corte di Cass. Sez. IV, sent. n. 266 del 2017).

L'art. 2 del citato D.L.vo n. 24 del 07/03/19 ha altresì apportato modifiche all'art. 91 che prevedeva l'esclusione dall'ammissione al patrocinio dei soggetti indagati ed imputati di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Infatti, dovendosi ritenere tale esclusione in contrasto con i principi della normativa unionale sopra indicata, l'art. 3 del D.L.vo 24/19 ha provveduto ad inserire i reati fiscali all'interno dell'art. 76 del DPR 115/02, così estendendo ai soggetti indagati ed imputati degli stessi la presunzione, relativa e dunque passibile di prova contraria, di superamento del reddito di cui si è sopra detto.

Resta, invece, ferma la precedente previsione dell'esclusione dall'ammissione al patrocinio del condannato con sentenza definitiva per i medesimi reati, atteso che la direttiva UE 2016/1919, prevedendo la sola tutela dei soggetti indagati, imputati e ricercati per esecuzione di un MAE, non si estende anche a soggetti condannati in via definitiva.

L'esclusione dal patrocinio opera inoltre nei confronti di soggetti assistiti da più di un difensore, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 100 con riferimento alla legge 7 gennaio 1998, n. 11 ((Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario).

L'istanza per l'ammissione (art. 79) sottoscritta dall'interessato deve contenere, a pena di inammissibilità, la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, le generalità proprie e dei componenti la famiglia anagrafica, una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, nonché il formale impegno a comunicarne, fino a che il processo non sia definito, le eventuali variazioni rilevanti. *"Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato"*.

L'istanza è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l'istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari (come precisato dalla Corte di Cassazione, con sentenza 23/04/04 n. 19289 delle Sezioni penali unite). Se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 c.p.p. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 c.p.p., la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

Il giudice decide entro 10 giorni, con decreto motivato di inammissibilità, ammissione o rigetto (artt. 93 e 96); il provvedimento è ricorribile dall'interessato davanti al presidente del tribunale o della corte di appello la cui ordinanza è ulteriormente ricorribile in Cassazione.

Ai sensi dell'art. 80 “Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo”.

Per effetto dell'ammissione alcune spese sono gratuite, mentre altre sono anticipate dallo Stato. Queste ultime riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (art. 107).

Lo Stato ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione (artt. 86 e 112) e, nel caso in cui venga accertato che la dichiarazione sostitutiva del reddito presentava falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95).

L'art. 97 c.p.p. stabilisce che l'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo, sia assistito da un difensore d'ufficio. A questo proposito, per ciò che riguarda l'onorario e le spese del difensore d'ufficio, rilevante è la differenza della procedura per l'eventuale recupero da parte dello Stato delle somme anticipate a seconda che l'imputato sia maggiorenne oppure minorenn.

Se l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è maggiorenne, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate a meno che questi non richieda ed ottenga l'ammissione al patrocinio (art. 116), presentando pertanto la relativa istanza ai sensi dell'art. 93.

Se, al contrario, l'imputato al quale è stato assegnato un difensore d'ufficio è minorenne, lo Stato ha diritto di recuperare le somme anticipate solo se il giudice accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio. L'accertamento viene effettuato sulla base della dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito appositamente richiesta ai familiari del minorenne. Qualora tuttavia i familiari non presentino la suddetta dichiarazione entro un termine fissato, è prevista l'attivazione d'ufficio per accertare le condizioni reddituali, anche tramite opportuni accertamenti finanziari, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero delle somme, non essendo obbligatorio per il minorenne o per i suoi familiari, a differenza che per il maggiore di età, presentare l'istanza per l'ammissione al patrocinio onde evitare la procedura di recupero (si veda l'art. 118).

4) PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

4.1) Premessa

Come accennato nell'introduzione (Capitolo 1) ed anche ai fini di una migliore e più corretta lettura dei dati riportati in questo e nei capitoli successivi, è necessario tenere presente che, a partire dal maggio 2001, il beneficio del patrocinio penale è stato esteso anche ai procedimenti relativi alle sole contravvenzioni, mentre prima era limitato ai soli delitti e alle contravvenzioni connesse a delitti (L. 134/01 che ha modificato la L. 217/90).

Inoltre, a causa della persistente difficoltà di acquisizione dei dati presso alcuni uffici giudiziari, problema che di fatto comporta l'assegnazione di un valore pari a zero a tutte le variabili dell'ufficio inadempiente, si è ritenuto opportuno effettuare, *per gli anni 2005-2024, una stima dei dati mancanti*, procedura che ha consentito di mitigare in modo apprezzabile tale carenza. La procedura di stima dei dati mancanti consente in genere di ottenere dati di qualità sempre superiore rispetto ai corrispondenti dati senza le stime, i quali, tra l'altro, potrebbero anche portare ad analisi non corrette, risultando per forza di cose sempre di entità inferiore al vero.

Pertanto, poiché le stime sono state effettuate solo per gli anni 2005-2024, i dati degli anni 1995-2004 non risultano pienamente confrontabili con quelli di tale periodo successivo, e *sono stati allo scopo separati da un'apposita formattazione divisoria nell'ambito di ogni singola tabella (tre linee verticali per separare i due periodi)*. In ogni caso, anche se i dati degli anni 1995-2004 non sono completi in quanto risentono appunto del problema delle mancate risposte, essi risultano comunque pur sempre sufficientemente indicativi dell'entità del fenomeno (si tratta quindi di sottostime del dato reale).

Si precisa infine che eventuali discordanze tra i dati della presente Relazione e quelli della precedente sono dovute ad alcune revisioni e correzioni cui vengono solitamente sottoposte le banche dati, oltre alla circostanza che alcuni uffici non riescono a rispondere in tempo utile per la stesura della Relazione, ma solo in seguito.

4.2) Persone richiedenti e minorenni ammessi d'ufficio

Il totale delle **persone interessate al patrocinio penale** è dato dalla somma delle persone (maggiorenni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione (**persone richiedenti**) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (**minorenni ammessi d'ufficio**; questi sono i minorenni che non hanno presentato nessuna istanza per richiedere il beneficio, ed ai quali è stato pertanto assegnato un difensore d'ufficio).

Valgono, anche per ciò che sarà esposto nel Capitolo 5, le seguenti tre identità che è necessario tenere sempre presenti:

1) **Persone interessate** = Persone richiedenti (maggiorenni e minorenni) + Minorenni ammessi d'ufficio

2) **Persone richiedenti** (maggiorenni e minorenni) = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse

3) **Persone ammesse** = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d'ufficio




Come esposto alla fine del Capitolo 3, mentre per i minorenni che non abbiano nominato un difensore di fiducia l'ammissione al patrocinio è automatica in quanto effettuata d'ufficio (salvo poi l'eventuale recupero delle somme da parte dello Stato che deve però appositamente attivarsi), per i maggiorenni l'ammissione al patrocinio è sempre e comunque vincolata alla presentazione della relativa istanza, anche se effettuata tardivamente.

I dati relativi al periodo 1995 – 2024 mostrano in sintesi quanto segue: nel 1995 il numero delle persone interessate al beneficio è stato di 16.585, numero poi aumentato gradualmente fino all'anno 2019, anno di picco dell'intero periodo esaminato, con 203.933 persone. Nel successivo anno 2020 tale numero è bruscamente diminuito, risultando pari a 175.863, probabilmente a causa degli effetti negativi prodotti dalla pandemia del Coronavirus. Infine, nel successivo 2021 è nuovamente aumentato risultando pari a 199.502, per poi crescere lievemente fino all'anno 2024 con 203.807 persone.

Tab. 1

PERSONE RICHIED. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2023	2024
PERSONE RICHIED.	59,9%	92,0%	95,4%	97,5%	98,0%	98,6%	98,7%	98,4%
MIN. AMM. D'UFF.	40,1%	8,0%	4,6%	2,5%	2,0%	1,4%	1,3%	1,6%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	77.920	129.944	166.614	203.933	199.502	202.245	203.807

La tabella 1 mostra un graduale e consistente aumento del peso percentuale delle persone richiedenti e, di converso, una forte diminuzione del peso percentuale dei minorenni ammessi d'ufficio. In termini assoluti, si ha il seguente grafico:

Grafico 1

che mostra come l'aumento del numero delle persone interessate in tutto il periodo esaminato sia dovuto al solo aumento del numero delle persone richiedenti, in quanto il numero dei minorenni ammessi d'ufficio ha registrato una sostanziale diminuzione fino all'anno 2014, per poi assestarsi negli anni successivi su una media di circa 3.500 minorenni l'anno.

E' da tenere comunque presente che, al contrario dei minorenni che vengono ammessi al beneficio d'ufficio, ossia in modo automatico qualora non avessero nominato un proprio difensore, non tutte le persone richiedenti il patrocinio, sia maggiorenni che minorenni, ne ottengono poi l'ammissione (in particolare, nell'anno 2024 solo l'88,3% delle persone richiedenti ha ottenuto l'ammissione; per maggiori dettagli si veda il successivo Capitolo 5).

Per ciò che riguarda il numero dei minorenni ammessi d'ufficio, appare tuttavia necessario segnalare che, non esistendo presso gli uffici per i minorenni un registro relativo alle ammissioni d'ufficio, esso è stato determinato mediante la rilevazione del numero dei minorenni il cui difensore d'ufficio è stato liquidato nell'anno esaminato. Poiché la liquidazione dell'onorario del difensore si riferisce all'anno di rilevazione mentre invece l'ammissione d'ufficio potrebbe essersi verificata anche in anni precedenti, il numero dei minorenni ammessi d'ufficio sopra riportato per ciascun anno si deve quindi considerare come una stima del reale numero dei minorenni ammessi d'ufficio.

4.3) Area geografica

Per ciò che riguarda la distribuzione del numero di persone interessate per area geografica, il fenomeno ha sostanzialmente registrato, nel periodo 1995–2004, una progressiva diminuzione del peso percentuale dell'area del Centro-Nord e, del pari, un aumento del peso percentuale dell'area del Sud-Isole, apparendo poi, nel restante periodo 2005–2024, piuttosto stabile e quasi equamente suddiviso fra le due aree, sebbene l'area del Sud-Isole ne detenga al momento la quota maggiore (nel 2024 abbiamo: 48,2% per il Centro-Nord e restante 51,8% nel Sud-Isole).

Tab. 2

AREA GEOGRAFICA %	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2023	2024
NORD	43,3%	27,7%	25,6%	26,6%	27,7%	29,9%	29,4%	30,3%
CENTRO	23,8%	16,7%	20,0%	18,2%	17,1%	17,2%	18,3%	17,9%
SUD	18,8%	33,1%	29,5%	27,3%	29,0%	27,4%	27,1%	26,7%
ISOLE	14,1%	22,5%	24,9%	27,9%	26,2%	25,5%	25,2%	25,1%
TOT. PERS. INT. %.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

In termini assoluti, il numero di persone interessate presenta un andamento crescente in tutte e quattro le aree geografiche, come evidenziato dalla sottostante tabella:


Tab. 3

AREA GEOGRAFICA	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE							
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2023	2024
NORD	7.177	21.557	33.221	44.347	56.556	59.569	59.408	61.662
CENTRO	3.948	13.077	26.031	30.286	34.911	34.343	37.108	36.573
SUD	3.114	25.763	38.313	45.480	59.033	54.714	54.712	54.505
ISOLE	2.346	17.523	32.379	46.501	53.433	50.876	51.017	51.067
TOT. PERS. INT.	16.585	77.920	129.944	166.614	203.933	199.502	202.245	203.807

In termini grafici abbiamo (per motivi di leggibilità vengono qui riportati solo i valori relativi al Centro e al Sud):

Grafico 2

Persone interessate al patrocinio penale: area geografica (anni 1995-2024)



4.4) Qualifica giuridica

Come descritto nel Capitolo 3, possono accedere al beneficio le persone contro le quali si procede in ogni fase e grado del procedimento penale (**indagati, imputati, responsabili civili e civilmente obbligati per la pena pecuniaria, condannati**) e quelle che hanno subito un danno in conseguenza del reato (**persone offese e danneggiate dal reato**).

Il prospetto di rilevazione prevede due apposite voci per rilevare le due menzionate categorie. Nel periodo esaminato si registra un costante e graduale aumento del peso percentuale delle persone offese e danneggiate dal reato, che nell'anno 2024 ha raggiunto il 14,9% (nell'anno 1995 era pari all'1,2%):

Tab. 4

QUALIFICA GIURIDICA%	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	2003		2011	2015	2019	2021	2023	2024	
	IND., IMP., COND.	98,8%	96,6%		91,3%	89,1%	87,2%	86,2%	85,9%	85,1%
	PERS. OFF. E DANN.	1,2%	3,4%		8,7%	10,9%	12,8%	13,8%	14,1%	14,9%
	TOT. %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	77.920		129.944	166.614	203.933	199.502	202.245	203.807	



4.5) Età

Relativamente all'*età delle persone interessate* al beneficio, l'andamento del peso percentuale delle persone interessate minorenni sul totale delle persone interessate (ossia maggiorenni e minorenni) è risultato fortemente decrescente nel periodo 1995-2002, stazionario fino al 2007, e quindi tendenzialmente decrescente fino al 2021 (il peso era inizialmente del 44,7% nel 1995, diminuito poi fino al solo 4,0% nel 2021) e, conseguentemente, opposto andamento si è avuto per il peso percentuale delle persone interessate maggiorenni. Il peso percentuale dei minorenni risulta poi stabile nell'ultimo triennio, 2022-2024.

Tale forte decrescita delle persone interessate minorenni in termini percentuali fino al 2021, non è però dovuta alla diminuzione delle relative entità in valore assoluto, entità che sono rimaste pressoché stazionarie durante tutto il periodo esaminato (mediamente circa 9.000 minorenni interessati l'anno), ma è in realtà dovuta al grande aumento delle entità in valore assoluto dei maggiorenni. Nell'anno 2024 si sono registrate ben 195.067 persone interessate maggiorenni, anno di picco della serie storica, veramente molte se confrontate con le iniziali 9.170 del 1995, cui non è infatti corrisposto analogo aumento del numero dei minorenni.


Si tenga presente che **le persone interessate minorenni sono date dalla somma dei minorenni richiedenti il patrocinio e dei minorenni ammessi d'ufficio al patrocinio.** Questi ultimi sono i minorenni che non hanno nessun difensore di fiducia e che, al contempo, non richiedono neanche il patrocinio, per cui devono venire ammessi al beneficio d'ufficio, avendo bisogno di un difensore che li assista per legge (vedi il precedente par. 4.2 ed anche il par. 5.1 sulle persone ammesse):

Tab. 5

ETA' PERSONE INT. %	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2023	2024
MAGGIORENNI	55,3%	89,7%	92,4%	94,4%	95,4%	96,0%	96,2%	95,7%
MINORENNI	44,7%	10,3%	7,6%	5,6%	4,6%	4,0%	3,8%	4,3%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	77.920	129.944	166.614	203.933	199.502	202.245	203.807

In termini assoluti si ha il seguente grafico, che evidenzia il forte aumento del numero dei maggiorenni e la sostanziale stazionarietà del numero dei minorenni (a questo proposito si veda anche il grafico n. 1 del par. 4.2 relativamente ai minorenni ammessi d'ufficio):

Grafico 3



E' importante ricordare che se la persona è maggiorenne, essa deve sempre e comunque presentare l'istanza per ottenere l'ammissione al patrocinio, anche se è stata assistita da un difensore nominato d'ufficio.

Diversamente, se la persona è minorenne, essa può richiedere il patrocinio presentando la relativa istanza; tuttavia, qualora non la presenti, l'ammissione è effettuata d'ufficio, ossia in modo automatico:

Tab. 6

MINORENNI RICH. E AMM. D'UFF	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)									
	1995	2003		2011	2015	2019	2021	2023	2024	
	MIN. RICHIEDENTI	10,4%	22,9%		38,9%	53,3%	56,4%	65,5%	64,8%	62,7%
	MIN. AMM. D'UFF.	89,6%	77,1%		61,1%	46,7%	43,6%	34,5%	35,2%	37,3%
	TOT. %	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. MIN. INT.	7.415	8.059		9.821	8.939	9.450	7.989	7.642	8.740	

La tabella mostra come il peso dei minorenni richiedenti appaia in crescita, al contrario dei minorenni ammessi d'ufficio, il cui peso è invece decrescente.

Per ciò che riguarda la serie storica dei valori assoluti (che qui non si riporta per brevità di trattazione), si osserva come il numero dei minorenni richiedenti appaia in tendenziale crescita (dalle sole iniziali 768 persone nel 1995 alle 5.482 persone nel 2024), mentre il numero dei minorenni ammessi d'ufficio risulta abbastanza stazionario nel periodo 1995-2004, e poi in sostanziale diminuzione dall'anno 2005 al 2024 (dalle iniziali 6.647 persone nel 1995 alle sole 3.258 persone nel 2024).



Interessante è anche la distribuzione dei minorenni interessati per area geografica:

Tab. 7

AREA GEOG. MINORENNI %	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2023	2024
NORD	34,9%	26,5%	25,3%	26,4%	29,6%	31,3%	29,2%	31,7%
CENTRO	31,0%	11,2%	24,3%	22,2%	18,6%	21,4%	21,2%	17,0%
SUD	24,4%	36,1%	30,1%	26,0%	27,0%	23,7%	25,2%	27,3%
ISOLE	9,6%	26,2%	20,3%	25,4%	24,8%	23,6%	24,4%	23,9%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. MIN. INT.	7.415	8.059	9.821	8.939	9.450	7.989	7.642	8.740

I valori sono strutturalmente simili a quelli della tabella delle persone interessate per area geografica (vedi la Tab. 2 del par. 4.3).

4.6) Nazionalità

Come descritto nel Capitolo 3, l'art. 74 del D.P.R. 115/02 dà la possibilità al **cittadino non abiente** di poter usufruire del patrocinio penale per la sua difesa. Analogamente, l'art. 90 dà la possibilità allo **straniero od apolide residente non abiente** di poter usufruire anch'egli del medesimo beneficio (l'apolide residente è la persona che, avendo perduto la cittadinanza del proprio paese di origine e non avendo assunto quella del paese di residenza, non è cittadino di alcun paese).

Per valutare l'incidenza degli stranieri rispetto al totale delle persone interessate, è stata inserita nel prospetto di rilevazione un'apposita voce che consente di distinguere se la persona è cittadino italiano o non.

Confrontando il peso percentuale dei cittadini italiani con quello degli stranieri, abbiamo:

Tab. 8

NAZIONALITA' PERSONE INT. %	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2023	2024
CITTADINI	79,9%	87,3%	79,3%	78,9%	77,2%	76,1%	73,5%	72,3%
STRANIERI	20,1%	12,7%	20,7%	21,1%	22,8%	23,9%	26,5%	27,7%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	77.920	129.944	166.614	203.933	199.502	202.245	203.807


Il numero degli stranieri interessati al beneficio, in termini assoluti, è risultato sempre crescente nel periodo esaminato, ad eccezione del 2020 sempre per i probabili motivi accennati in precedenza. Nel 1995 si sono registrati solo 3.335 stranieri, poi aumentati fino a 56.359 nel 2024, anno di picco dell'intera serie storica.

La relativa incidenza percentuale degli stranieri sul totale delle persone interessate ha invece registrato un andamento decrescente dal 1995, con una percentuale del 20,1%, fino al 1999, con una percentuale del solo 9,0%, anno di minimo del periodo. Nel successivo periodo 2000-2024 si è d'altro canto registrato un lieve e graduale aumento di tale percentuale; nell'anno 2024 la percentuale è stata del 27,7%, solo di poco superiore a quella del 1995, attestando in definitiva come, nell'arco di 30 anni, il numero degli stranieri sia cresciuto in proporzione solo lievemente superiore a quello degli italiani.

Abbiamo quindi il seguente grafico:

Grafico 4

Persone interessate al patrocinio penale: cittadini e stranieri (anni 1995-2024)



Considerando adesso *il totale dei soli minorenni interessati*, suddiviso in cittadini e stranieri minorenni per valutare l'incidenza di questi ultimi, abbiamo la seguente tabella:

Tab. 9

NAZIONALITA' MINORENNI %	MINORENNI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2023	2024
MIN. CITTADINI	63,4%	70,5%	64,7%	66,9%	64,0%	67,6%	64,1%	60,2%
MIN. STRANIERI	36,6%	29,5%	35,3%	33,1%	36,0%	32,4%	35,9%	39,8%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. MIN. INT.	7.415	8.059	9.821	8.939	9.450	7.989	7.642	8.740

che mostra come, mediamente, circa il 33% dei minorenni interessati al beneficio sia straniero, incidenza che risulta superiore rispetto a quella della tabella precedente. Pertanto, durante l'intero periodo esaminato, circa 1/3 delle persone minorenni interessate al beneficio era straniero.

Limitando ora l'analisi alla distribuzione per area geografica *del totale dei soli stranieri interessati*, si è avuto:

Tab. 10

AREA GEOG. STRANIERI %	STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2023	2024
NORD	43,0%	42,2%	34,7%	38,6%	43,9%	46,6%	47,1%	48,4%
CENTRO	50,1%	32,0%	35,9%	30,1%	27,6%	26,9%	27,4%	26,7%
SUD	3,0%	17,9%	18,4%	17,0%	16,2%	14,7%	14,2%	14,4%
ISOLE	3,9%	7,9%	11,0%	14,3%	12,3%	11,9%	11,3%	10,5%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. STR. INT.	3.335	9.916	26.896	35.162	46.535	47.752	53.615	56.359

ove si nota come la maggior parte degli stranieri si concentri sempre nel Nord – Centro (75,1% nel 2024).

Meritevole di attenzione è anche la composizione per età degli stranieri interessati:

Tab. 11

ETA' STRANIERI %	STRANIERI INTERESSATI AL PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2023	2024
STRANIERI MAGG.	18,7%	76,0%	87,1%	91,6%	92,7%	94,6%	94,9%	93,8%
STRANIERI MIN.	81,3%	24,0%	12,9%	8,4%	7,3%	5,4%	5,1%	6,2%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. STR. INT.	3.335	9.916	26.896	35.162	46.535	47.752	53.615	56.359

Questi valori si discostano in modo piuttosto significativo da quelli della tabella relativa all'età dell'intero gruppo delle persone interessate riportata in precedenza (vedi la Tab. 5 del par. 4.5), anche se presentano un andamento molto simile ed evidenziano come le entità delle due percentuali degli stranieri maggiorenni e minorenni risultino addirittura invertite alla fine del periodo esaminato (per la Tab. 11 abbiamo infatti 18,7% – 81,3% nel 1995 e 93,8% - 6,2% nel 2024).

Per ciò che riguarda la serie storica dei corrispondenti valori assoluti (che qui non si riporta per brevità di trattazione), si osserva come l'inversione delle due percentuali sopra riportate sia dovuta all'aumento del numero degli stranieri maggiorenni in termini assoluti (solo 623 nel 1995 e ben 52.883 nel 2024), al quale non è corrisposto analogo aumento del numero degli stranieri minorenni, in quanto rimasto sostanzialmente costante e mediamente pari a 3.000 stranieri minorenni l'anno (2.712 nel 1995 e 3.476 nel 2024).

4.7) Tipo di ufficio giudiziario

L'ambito di applicabilità del patrocinio penale si estende ad ogni fase e grado del processo ed alle eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, nonché alla fase dell'esecuzione, al processo di revisione, al processo per l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, ai processi di competenza del tribunale di sorveglianza ed a tutti i procedimenti previsti dall'art. 75, comma 2.

Come accennato nel Capitolo 3, l'istanza per richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è presentata od inviata all'ufficio giudicante presso cui pende il processo. Se il procedimento pende in Procura, l'istanza è presentata al Giudice per le indagini preliminari; se il procedimento pende presso la Corte di Cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Se il richiedente è detenuto, internato in

un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, l'istanza è presentata al direttore del luogo di detenzione o all'ufficiale di polizia giudiziaria, che, a loro volta, la presentano od inviano all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

Suddividendo ora il numero delle persone interessate al patrocinio penale per ufficio giudiziario competente a giudicare sulla richiesta, tenendo presente che dal 1° gennaio 2002 anche i Giudici di Pace hanno assunto alcune competenze in materia penale e che, in generale, i dati relativi alla fase dell'esecuzione, all'eventuale revisione del processo e agli altri particolari processi rientrano anch'essi tra i dati forniti dagli uffici indicati nella seguente tabella, abbiamo:

Tab. 12

UFFICIO GIUDIZIARIO: PERSONE INT. %	PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	2003(*)	2011	2015(**)	2019	2021	2023	2024
GIP+TRI+ASS	34,2%	63,7%	66,6%	74,7%	78,7%	79,5%	79,7%	79,8%
DIST	5,5%	7,7%	7,8%					
GdP		4,0%	8,8%	8,6%	5,6%	5,3%	4,7%	4,2%
CAP+AAP	21,0%	5,0%	3,2%	3,6%	3,0%	2,9%	3,1%	2,7%
US+TS	4,5%	9,2%	6,1%	7,7%	8,1%	8,3%	8,8%	9,0%
IPM+TRM+USM+TSM	31,7%	10,1%	7,3%	5,3%	4,6%	4,0%	3,7%	4,2%
CAM	3,1%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. INT.	16.585	77.920	129.944	166.614	203.933	199.502	202.245	203.807

Nota (*) il numero degli uffici interessati alla rilevazione è stato di oltre 900 fino al 2001 compreso; a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche i circa 850 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data, raggiungendo quindi la quota di oltre 1.750 uffici

Nota (**) successivamente, a partire dall'anno 2014 compreso, a motivo dell'entrata in vigore dei D.L. vi 155 e 156/2012 che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria (sopprimendo ad esempio quasi tutte le sezioni distaccate di Tribunale, rimaste operative fino al 12/09/13, e riducendo drasticamente il numero dei Giudici di Pace), il numero degli uffici interessati alla rilevazione è diventato di circa 1.000

ove:

GIP = Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

TRI = Dibattimento del Tribunale

ASS = Corte di Assise

DIST = Sezione distaccata di Tribunale (rimaste operative fino al 12/09/13 e poi quasi tutte soppresse ed interamente accorpate ai Tribunali)

GdP = Giudice di pace

CAP = Corte di Appello

AAP = Corte di Assise di Appello

US = Ufficio di Sorveglianza

TS = Tribunale di Sorveglianza

IPM = Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni

TRM = Tribunale minorenni

USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni

TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni

CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

Le aggregazioni tra diversi tipi di uffici giudiziari sono dovute al fatto che non tutti gli uffici interessati alla rilevazione riescono a fornire i propri dati disaggregati, dipendendo ciò dal tempo e dalle risorse umane disponibili, nonché dalle concrete possibilità di corretta estrazione dei dati consentite dai propri registri informatizzati.

Proprio per questi motivi è stata concessa la possibilità di poter fornire anche dati aggregati, ossia relativi a più uffici insieme, anche per cercare di ridurre le non trascurabili difficoltà che spesso incontrano i singoli uffici nel dover effettuare i conteggi (è il caso ad esempio degli uffici quali il GIP- Dibattimento del Tribunale-Corte di Assise od anche quali gli uffici per i minorenni).

Come si vede dalla tabella, la maggior parte delle persone interessate si concentra presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari e i Dibattimenti dei Tribunali congiuntamente considerati, tenuto conto che presso la Corte di Assise sono in genere pochissime le persone interessate (probabilmente neanche lo 0,5%).

Tale elevata concentrazione, relativa ai soli due citati uffici, è stata di circa l'80% nel 2024; questa percentuale ricomprende, per gli anni 2014 e successivi, anche quella delle ex Sezioni distaccate di Tribunale rimaste operative fino al 12/09/13. Si vedrà come analoga elevata concentrazione si ravvisa, sia pur in modo inferiore, anche per i costi (vedi par. 6.6).

5) PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE

5.1) Persone ammesse

Come spiegato nel Capitolo 4, il totale delle persone interessate al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone (maggioresni e minorenni) che hanno presentato l'istanza per ottenere l'ammissione (persone richiedenti) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (minorenni ammessi d'ufficio).

Si riportano qui, ad ogni buon fine, le tre identità già indicate nel par. 4.2:

1) **Persone interessate** = Persone richiedenti (maggioresni e minorenni) + Minorenni ammessi d'ufficio

2) **Persone richiedenti (maggioresni e minorenni)** = Persone richiedenti ammesse + Persone richiedenti non ammesse

3) **Persone ammesse** = Persone richiedenti ammesse + Minorenni ammessi d'ufficio

Mentre per i minorenni ammessi d'ufficio l'ammissione è automatica in quanto effettuata d'ufficio, per le persone richiedenti è necessario, ai fini della loro ammissione al beneficio, un apposito provvedimento del magistrato. La Corte di Cassazione, nella sentenza 23/04/04 n. 19.289 delle Sezioni penali unite, ha precisato che può essere solo il giudice a poter decidere sulla richiesta di ammissione, e non anche il pubblico ministero, il quale, pur dovendo impartire le opportune disposizioni per far annotare alcune spese di giustizia sugli appositi registri previsti dal D.P.R. 115/02, non è legittimato ad assumere decisioni sulla richiesta di ammissione al patrocinio.

Pertanto, il totale delle persone ammesse al patrocinio penale è dato dalla somma delle persone richiedenti che siano state successivamente ammesse dal giudice (**persone richiedenti ammesse**) e dei minorenni per i quali il difensore è stato nominato d'ufficio (**minorenni ammessi d'ufficio**; questi sono i minorenni che non hanno presentato nessuna istanza per richiedere il beneficio, ed ai quali è stato pertanto assegnato un difensore d'ufficio ex lege).

Per il periodo 1995-2024, il totale delle persone ammesse presenta un andamento ed una distribuzione percentuale del tutto analoghi a quello delle persone interessate (vedi la Tab. 1 del par. 4.2):

Tab. 13

PERS. RICH. AMM. E MIN. AMM. D'UFF.	PERSONE AMMESSE AL PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2023	2024
PERS. RICH. AMM.	55,7%	91,0%	94,6%	97,0%	97,7%	98,4%	98,5%	98,2%
MIN. AMM. D'UFF.	44,3%	9,0%	5,4%	3,0%	2,3%	1,6%	1,5%	1,8%
TOT. %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. PERS. AMM.	15.000	68.855	111.163	141.130	176.997	176.114	178.378	180.238

La sola differenza, con la Tab. 1 delle persone interessate, è che ora la percentuale delle persone richiedenti, poiché non tutte vengono ammesse, risulta inferiore. La percentuale è solo di poco inferiore all'altra, in quanto viene ammesso mediamente circa l'86% delle persone

richiedenti, entità che è rimasta pressoché invariata nell'intero periodo in esame, come mostra la seguente tabella:

Tab. 14

PERCENTUALE DI AMMISSIONE DELLE RICHIESTE AL PATROCINIO PENALE								
1995	2003	2011	2015	2019	2021	2023	2024	
84,1%	87,4%	84,8%	84,3%	86,5%	88,1%	88,0%	88,3%	


Come accennato nelle avvertenze per una corretta lettura dei dati illustrate nel par. 1.3, a partire dalla Relazione dell'Agosto 2009, è stato rideterminato con maggiore correttezza il numero delle persone richiedenti ammesse al beneficio, per tenere conto del fatto che il giudice non riesce, solitamente, a provvedere in merito ad una piccola percentuale di richieste di ammissione al beneficio presentate nell'anno. Si tratta in genere delle richieste di ammissione che vengono probabilmente presentate nell'ultimo periodo dell'anno, dovendo il giudice decidere per legge entro soli 10 giorni dalla presentazione della richiesta. Tale percentuale, inizialmente sempre molto contenuta, è poi cresciuta in modo molto graduale fino all'anno 2014, per diventare successivamente costante e mediamente pari al 12,7% nei restanti anni del periodo esaminato (13,2% nell'anno 2024).

Sussisteva infatti il problema che tali richieste, risultando statisticamente ancora pendenti alla fine dell'anno, non potevano far parte né delle richieste ammesse, né delle richieste non ammesse, pur restando comunque correttamente ricomprese nel totale delle persone richiedenti.

Tale problema è stato quindi agevolmente risolto mediante la ripartizione statistica delle richieste pendenti fra le due categorie delle richieste ammesse e non ammesse, sulla base della percentuale media di accoglimento delle richieste da parte del giudice (come detto circa l'86%). In termini assoluti, abbiamo il seguente grafico:

Grafico 5

Persone ammesse al patrocinio penale: persone richiedenti ammesse e minorenni ammessi d'ufficio (anni 1995-2024)



5.2) Persone richiedenti ammesse per le quali vi è stata la revoca dell'ammissione

Successivamente al decreto di ammissione al patrocinio penale, il giudice, qualora ne ricorrano i motivi, può emettere un decreto di revoca del beneficio. L'art. 112 elenca i motivi per i quali il giudice può disporre la revoca dell'ammissione (ad esempio un'intervenuta variazione di reddito tale da superare i limiti previsti per l'ammissione) e lo Stato, in questo caso, ha diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca (art. 86). Inoltre, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva del reddito presentava falsità od omissioni, il recupero delle somme è anche retroattivo (art. 95).

5.3) Minorenni ammessi d'ufficio per i quali vi è stato il recupero delle somme

È importante sottolineare che la revoca può avvenire solo per le persone richiedenti ammesse (maggiorenni e minorenni) e non anche per i minorenni ammessi d'ufficio. Per questi ultimi, infatti, poiché l'ammissione al patrocinio è effettuata d'ufficio e non a seguito di istanza ammessa, quest'ultima ovviamente non può essere revocata. Tuttavia lo Stato, qualora ne ricorrano i motivi (ad esempio in seguito ad accertamento del superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione) e come può avvenire per le persone richiedenti ammesse, ha diritto di recuperare anche in danno dei minorenni ammessi d'ufficio le somme anticipate.

Si ricorda che, nel caso dei minorenni ammessi d'ufficio, è lo stesso Stato che deve attivarsi per verificare la sussistenza delle condizioni per il recupero delle somme, non essendo obbligatorio per il minorenne o per i suoi familiari presentare l'istanza per l'ammissione al patrocinio (si veda l'art. 118).

6) COSTI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE AL LORDO DELLE SPESE EVENTUALMENTE RECUPERATE

6.1) Introduzione e considerazioni iniziali

Per effetto dell'ammissione al patrocinio, alcune spese sono *gratuite* (ad esempio quelle relative alle copie degli atti processuali, quando risultino necessarie per l'esercizio della difesa), mentre altre sono *anticipate* dallo Stato (art. 107).

Le spese anticipate dallo Stato riguardano gli onorari e le spese dei difensori, gli onorari e le spese dei consulenti tecnici di parte e di altre figure partecipanti direttamente o indirettamente al processo, nonché altre spese ed indennità corrisposte a vario titolo (viaggi, trasferte...).

Il monitoraggio rileva **il totale delle spese anticipate dallo Stato, ossia il complesso delle spese pagate dall'erario, relative al patrocinio a spese dello Stato nel solo processo penale**, restando esclusi, in particolare, i procedimenti penali militari e i procedimenti civili relativi alla restituzione e al risarcimento del danno derivante da reato.

Per ciò che riguarda la concreta modalità di rilevazione delle citate spese con riferimento ad un dato anno preso in esame, è tuttavia opportuno fare presente che, per motivi di praticità ed esemplificazione della rilevazione, vengono considerate non già le somme effettivamente pagate nell'anno in esame (come sarebbe corretto attendersi), quanto piuttosto quelle somme relativamente alle quali la data di compilazione del 'modello di pagamento' da parte dell'ufficio giudiziario ricada nell'anno in esame.

Sarebbe quindi forse più corretto parlare di totale delle spese 'prossime al pagamento', in quanto il pagamento vero e proprio può avvenire anche un po' di tempo dopo la data di compilazione del modello di pagamento (si tratta comunque di aggregati che dovrebbero essere in genere abbastanza vicini tra loro).

I citati motivi di praticità e di esemplificazione della rilevazione si riferiscono in particolar modo al fatto che tutti gli uffici giudiziari che non hanno presso di sé il c.d. 'funzionario delegato al pagamento', presente solo presso alcuni uffici giudiziari tassativamente indicati dalle normative in materia (si veda l'art. 186 del DPR 115/02 e relative circolari ministeriali e decreti dirigenziali), non possono provvedere direttamente al pagamento, ma devono inviare tutte le documentazioni necessarie al pagamento agli uffici giudiziari dove è presente il funzionario delegato competente per il loro territorio (individuato solitamente su base distrettuale), il quale poi provvederà materialmente al pagamento, dandone successivamente notizia all'ufficio giudiziario delegante.

È altresì da rilevare l'eventualità che quando il funzionario delegato non dispone di fondi sufficienti per effettuare il pagamento, deve di norma attendere lo stanziamento dei nuovi fondi. L'art. 21 commi 1 e 2 del Decreto Legge 'Bersani' 223/06, convertito in Legge 248/06, ha infatti vietato agli uffici giudiziari di ricorrere all'anticipazione delle somme da parte degli uffici postali (eccettuati gli atti di notifiche relativi a procedimenti penali) e pertanto, al pagamento delle spese di giustizia, si deve provvedere secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilità generale dello Stato.

La rilevazione dei costi è stata eseguita direttamente dalla scrivente Direzione Generale della Giustizia penale fino all'anno 2012. A partire dall'anno 2013 ed anni successivi, i dati sui costi vengono invece attinti dalla rilevazione delle spese di giustizia condotta dalla Direzione Generale di Statistica di questo Ministero.

6.2) Ulteriori considerazioni

Fino all'anno 2002 era stato richiesto agli uffici giudiziari di ripartire il complesso delle spese anticipate dallo Stato per il patrocinio penale in 4 voci distinte: 'onorari per difensori', 'spese per difensori', 'altri onorari' e 'altre spese'. Successivamente, dall'anno 2003, poiché si era in effetti constatato che gli *'onorari per difensori' costituivano da soli la quasi totalità dei costi* (circa il 93% del totale IVA inclusa), è stato richiesto agli uffici di indicare sul prospetto di rilevazione solo quest'ultima voce insieme al totale complessivo delle spese.

Si precisa che non vengono rilevate le spese prenotate a debito per effetto dell'ammissione al patrocinio relativamente all'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 108 del T.U.; sono particolari imposte e spese forfettizzate che non rappresentano propriamente un esborso da parte dello Stato, e che esso 'anticipa', per così dire, alla persona ammessa al beneficio), né le somme che lo Stato eventualmente recupera a seguito di revoca dell'ammissione o in danno dei minori ammessi d'ufficio qualora ne ricorrano i motivi (recupero delle somme).

A tale ultimo proposito è importante tenere presente che, esclusi i casi di recupero sopra citati, lo Stato non ha diritto di recuperare le somme anticipate per il patrocinio neanche se la persona ammessa al beneficio viene poi condannata, nell'ambito del processo penale in questione, con provvedimento passato in giudicato.

I costi del patrocinio penale indicati nelle successive tabelle, come accennato, da un lato non comprendono le spese prenotate a debito e, dall'altro, comprendono invece le somme eventualmente recuperate dallo Stato (per quest'ultimo motivo sono stati infatti denominati 'costi lordi'; si tenga comunque presente che le citate due poste sono di segno tra loro opposto e tendono quindi ad elidersi).

D'altro canto, bisognerebbe anche tenere presente che i costi indicati non sono ovviamente neanche comprensivi delle spese per risorse umane e materiali di cui l'ufficio giudiziario necessita per adempiere tutte quelle attività prescritte dalla normativa sul patrocinio (ossia dal D.P.R. 115/02 e, fino al 30/06/02 dalle precedenti norme in materia). Basti pensare solo alle numerose attività a carico della cancelleria penale dell'ufficio giudiziario, quali ad esempio l'iscrizione a ruolo della richiesta del beneficio, l'annotazione delle generalità della persona richiedente o ammessa d'ufficio, la formazione del relativo fascicolo con le necessarie documentazioni (dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito, certificazione dell'autorità consolare per gli stranieri,...) e gli adempimenti successivi tra i quali l'eventuale recupero delle spese. A queste attività si devono aggiungere anche gli adempimenti 'indiretti' a carico degli uffici non giudiziari, quali ad esempio l'ufficio finanziario competente cui è demandato il compito di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito richieste per l'ammissione.

Infine, per una migliore e più corretta lettura dei dati relativi ai costi, si fa anche qui presente quanto analogamente illustrato nel par. 4.1 (al quale si rimanda) a proposito del problema delle mancate risposte da parte di alcuni uffici giudiziari per il numero delle persone interessate (*le tre linee verticali per separare i due periodi 1995-2004 e 2005-2024*).

6.3) Costi lordi in termini nominali

I costi lordi del patrocinio penale in termini nominali (ossia espressi ciascuno ai prezzi dell'anno al quale si riferiscono), sono stati i seguenti e così suddivisi:

Tab. 15

COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE IN TERMINI NOMINALI						
ANNO	ONORARI DIFENSORI	SPESE DIFENSORI	ALTRI ONORARI	ALTRE SPESE	TOT. NAZ %	TOT. NAZ. (in euro)
1995	92,1%	5,3%	2,4%	0,2%	100,0%	€ 4.069.059
1997	93,0%	5,2%	1,7%	0,2%	100,0%	€ 10.214.341
1999	94,6%	3,9%	1,2%	0,3%	100,0%	€ 21.269.643
2001	89,4%	7,6%	2,5%	0,5%	100,0%	€ 31.811.461
2003	91,0%		9,0%		100,0%	€ 61.435.329
2005	92,4%		7,6%		100,0%	€ 88.177.241
2007	93,7%		6,3%		100,0%	€ 87.867.315
2009	96,0%		4,0%		100,0%	€ 87.615.583
2011	94,9%		5,1%		100,0%	€ 95.664.056
2013	92,4%		7,6%		100,0%	€ 100.866.542
2014 (*)	91,3%		8,7%		100,0%	(*) € 88.159.228
2015	92,2%		7,8%		100,0%	€ 112.662.791
2016 (**)	94,0%		6,0%		100,0%	(**) € 141.769.784
2017	94,4%		5,6%		100,0%	€ 166.458.418
2018	93,8%		6,2%		100,0%	€ 182.037.463
2019	92,5%		7,5%		100,0%	€ 192.980.104
2020	91,9%		8,1%		100,0%	€ 195.471.322
2021	91,7%		8,3%		100,0%	€ 199.410.612
2022	92,5%		7,5%		100,0%	€ 213.054.812
2023	91,5%		8,5%		100,0%	€ 255.394.031
2024	93,8%		6,2%		100,0%	€ 266.541.954

Nota (*): la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis: "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo"

Nota (**): la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/15) ha introdotto, tramite l'art 1 comma 783, il comma 3-bis all'art. 83 del DPR 115/02: "Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"

La tabella evidenzia come i costi lordi relativi agli onorari per i difensori, computati includendovi la relativa IVA, costituiscano la quasi totalità (mediamente il 93%) dei costi lordi complessivi del patrocinio penale, mentre molto contenuti, sia pure in percentuale, sono i costi relativi a tutte le altre voci (circa il 7%).

Appare opportuno segnalare che l'IVA addebitata in fattura dai professionisti titolari di Partita IVA (difensori ed altri) è del 22% a partire dal 01/10/13, ma bisogna considerare che, a seguito delle novità normative in tema di regimi fiscali, vi sono a tutt'oggi anche diversi professionisti che non addebitano affatto l'IVA (ad esempio quelli che hanno il 'regime forfettario').

Per ciò che riguarda lo studio dell'andamento dei costi nell'intero periodo esaminato, si rimanda al successivo paragrafo 6.4 relativo ai costi lordi espressi in termini reali, in quanto, come noto, la valuta di un dato anno ha un suo proprio potere di acquisto che varia di



anno in anno a motivo del crescente tasso di inflazione, e pertanto, al fine di risultare comparabile con la valuta degli altri anni, deve essere opportunamente riconvertita. Il modo forse più utilizzato per conseguire tale comparabilità è quello di scegliere un dato anno come ‘base’ della serie storica considerata, e di esprimere tutte le valute ai prezzi di tale anno (in genere viene scelto l’anno più recente del periodo).

6.4) Costi lordi in termini reali

Come detto, per una più corretta comparabilità dei costi nell’intero periodo esaminato, consideriamo i costi della tabella del precedente paragrafo 6.3 ed esprimiamoli, insieme ad una stima di quelli che potrebbero essere i costi lordi pro-capite (ossia i costi lordi medi sostenuti dallo Stato per ogni singola persona ammessa al patrocinio), **in termini reali, ossia a prezzi dell’ultimo anno della serie storica, l’anno 2024**, mediante gli indici del costo della vita pubblicati ogni anno dall’ISTAT (i “coefficienti di rivalutazione monetaria” relativi all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il c.d. indice FOI).

Abbiamo la seguente tabella, ove nella prima colonna è stato inserito il numero di persone ammesse ogni anno:

Tab. 16

COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE ESPRESSI A PREZZI ANNO 2024			
	PERSONE AMMESSE	COSTI LORDI TOTALI	COSTI PRO-CAPITE (stima su base triennale)
1995	15.000	€ 7.161.543	-----
1997	26.911	€ 17.006.877	-----
1999	41.074	€ 34.244.125	€ 946
2001	58.560	€ 48.639.723	€ 1.114
2003	65.500	€ 89.511.274	€ 1.153
2005	103.009	€ 123.889.024	€ 1.414
2007	97.951	€ 118.972.345	€ 1.259
2009	95.527	€ 114.075.489	€ 1.170
2011	111.163	€ 119.388.741	€ 1.162
2013	129.591	€ 120.838.117	€ 1.085
2014 (*)	135.746	€ 105.438.437	€ 969
2015	141.130	€ 134.857.361	€ 943
2016 (**)	156.454	€ 169.840.200	€ 1.009
2017	159.678	€ 197.253.224	€ 1.158
2018	173.005	€ 213.347.906	€ 1.269
2019	176.997	€ 225.207.781	€ 1.300
2020	154.234	€ 228.701.447	€ 1.309
2021	176.114	€ 229.122.793	€ 1.355
2022	176.239	€ 226.477.265	€ 1.349
2023	178.378	€ 257.437.183	€ 1.408
2024	180.328	€ 266.541.954	€ 1.414

Nota (*): la Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l’art. 106 bis: “Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”

Nota (**): la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/15) ha introdotto, tramite l’art 1 comma 783, il comma 3-bis all’art. 83 del DPR 115/02: “Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”

L'entità dei costi di ciascun anno risulta adesso perfettamente confrontabile con quella degli altri anni. In linea generale si può notare un andamento sostanzialmente crescente nel periodo esaminato sia dei costi sia delle persone ammesse al beneficio. Nel 2024 i costi del patrocinio penale sono stati pari a € 266,5 milioni di euro con un numero di persone ammesse di 180.328. Come accennato nel par. 4.2, il numero delle persone ammesse ha avuto un andamento crescente fino all'anno 2019, una brusca diminuzione nell'anno 2020 con successiva ripresa nel 2021, e lieve aumento fino al 2024.

Per cercare di spiegare la ridotta entità dei costi relativi all'anno 2014, appare opportuno segnalare che l'art. 1, comma 606, della Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/13) ha introdotto nel DPR 115/02 l'art. 106 bis: *“Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo”*. Questa norma di contenimento dei costi è stata quindi applicata alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della citata Legge, ossia successive al 01/01/14 (ai sensi dell'art. 1, comma 607 della medesima Legge). Tale diminuzione potrebbe forse spiegare la causa per la quale i costi del 2014 (105,4 milioni in termini reali) siano risultati piuttosto contenuti, considerato parimenti il trend sostanzialmente sempre crescente del numero delle persone ammesse al beneficio fino al 2019.

Un'altra possibile motivazione per spiegare i ridotti costi del 2014 potrebbe essere l'introduzione della fattura elettronica, da emettersi obbligatoriamente a partire dal 6 giugno 2014. L'iniziale complessità della procedura potrebbe forse aver portato ad un certo ritardo nell'invio telematico delle fatture da parte degli aventi diritto ed anche, al contempo, alla formazione di un certo arretrato presso gli uffici.

Non da ultimo è infine da considerarsi il forte impatto organizzativo che hanno generato i D.L.vi 155 e 156/2012. Tali Decreti hanno infatti profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria e potrebbero aver anch'essi portato alla formazione di un certo arretrato nei pagamenti da parte degli uffici, che hanno dovuto nel frattempo riorganizzarsi (ad esempio, a partire dal 12/09/13 vi è stata la soppressione di tutte le sezioni distaccate di Tribunale e la drastica riduzione del numero dei Giudici di Pace).

Successivamente, le varie agitazioni da parte dei difensori a causa dei ritardi nei pagamenti delle fatture e l'emanazione della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/15) che ha introdotto, tramite l'art 1 comma 783, *il comma 3-bis all'art. 83 del DPR 115/02 (“Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”)*, sembrano aver portato gli uffici giudiziari ad un rapido smaltimento dell'arretrato nei pagamenti, fattore che ha probabilmente determinato un maggiore esborso da parte dello Stato per gli anni successivi al 2014, rispetto a quello che poteva considerarsi il normale trend di spesa.

Per ciò che riguarda adesso i *costi lordi pro-capite stimati*, appare importante fare debitamente presente che si tratta solo di stime indicative, in quanto, se da un lato si conoscono i costi totali sostenuti in un dato anno, dall'altro, tuttavia, non si può conoscere il corrispondente numero di persone ammesse al beneficio che ha determinato precisamente quei costi, in quanto l'esborso da parte dello Stato può avvenire anche uno o più anni dopo l'ammissione. Ad ogni buon fine l'entità dei costi lordi pro-capite stimati esposti nella precedente tabella può comunque dare una buona idea quantitativa del fenomeno: nel periodo in esame il costo medio a persona stimato, a prezzi anno 2024, risulta all'incirca ricompreso tra € 900 ed € 1.400.

Tale stima è stata qui ottenuta rapportando i costi totali di un intero triennio con le persone ammesse anch'esse di un intero triennio sfalsato però di un anno. In precedenza i




costi pro-capite venivano semplicemente ottenuti rapportando i costi totali di un anno con le persone ammesse l'anno precedente (un'analisi empirica sembrerebbe infatti mostrare che i costi sostenuti in un dato anno sono in gran parte determinati dal numero delle persone ammesse l'anno precedente). Si è però in effetti constatato che si ottenevano stime poco 'robuste' in termini statistici, ossia abbastanza variabili in quanto molto soggette a fenomeni imprevisti di natura esogena (soprattutto le modifiche normative).

Considerando ora i soli costi lordi totali a prezzi 2024, abbiamo, in termini grafici:

Grafico 6

Costi lordi del patrocinio penale a prezzi anno 2024 (in milioni di euro; anni 1995 - 2024)



6.5) Costi lordi in termini reali per area geografica

Per ciò che riguarda la distribuzione percentuale dei costi lordi per area geografica (la distribuzione è ovviamente identica sia se i costi sono espressi in termini nominali che reali), abbiamo:

Tab. 17

AREA GEOG. COSTI %	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)							
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2023	2024
NORD	47,5%	29,2%	26,8%	27,3%	26,4%	27,4%	24,7%	25,3%
CENTRO	21,8%	12,4%	16,9%	14,7%	16,4%	17,0%	16,7%	16,3%
SUD	16,6%	32,1%	27,1%	27,4%	25,4%	26,0%	27,6%	26,8%
ISOLE	14,1%	26,3%	29,2%	30,6%	31,7%	29,6%	31,0%	31,6%
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. (in milioni di Euro a prezzi 2024)	€ 7,2	€ 89,5	€ 119,4	€ 134,9	€ 225,2	€ 229,1	€ 257,4	€ 266,5

I valori percentuali ricalcano, sia pure con lievi differenze, quelli della Tab. 2 del par. 4.3 relativa alla distribuzione per area geografica delle persone interessate al patrocinio. Si nota, anche qui, una sostanziale diminuzione del peso percentuale del Centro-Nord e, del pari, un aumento di quello del Sud-Isole fino all'anno 2003, per poi rimanere entrambi abbastanza



stabili per il resto del periodo (per il 2024 le percentuali sono state del 42% per il Centro-Nord e del 58% per il Sud-Isole).

In termini assoluti ed esprimendo sempre i costi in termini reali a prezzi 2024 ed in milioni di euro, abbiamo la seguente tabella, che mostra come l'aumento dei costi riguardi indistintamente, sia pure in diversa misura, tutte le aree geografiche:


Tab. 18

AREA GEOG. COSTI	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE ESPRESSI A PREZZI ANNO 2024 (in milioni di Euro)							
	1995	2003	2011	2015	2019	2021	2023	2024
NORD	€ 3,4	€ 26,1	€ 32,0	€ 36,9	€ 59,5	€ 62,8	€ 63,5	€ 67,4
CENTRO	€ 1,6	€ 11,1	€ 20,2	€ 19,8	€ 37,0	€ 39,0	€ 43,1	€ 43,5
SUD	€ 1,2	€ 28,7	€ 32,4	€ 36,9	€ 57,3	€ 59,6	€ 71,0	€ 71,3
ISOLE	€ 1,0	€ 23,5	€ 34,8	€ 41,2	€ 71,4	€ 67,8	€ 79,9	€ 84,3
TOT. (in milioni di Euro a prezzi 2024)	€ 7,2	€ 89,4	€ 119,4	€ 134,8	€ 225,2	€ 229,1	€ 257,4	€ 266,5

Graficamente si ha:

Grafico 7

Costi lordi del patrocinio penale a prezzi anno 2024 per Area geografica (in milioni di euro; anni 1995 - 2024)



L'area geografica con i costi maggiori è stata il Sud fino all'anno 2009 (valore non riportato nel grafico), poi superata nei restanti anni del periodo dalle Isole (per una migliore leggibilità del grafico sono riportati solo i valori delle Isole e del Centro).

6.6) Costi lordi in termini reali per tipo di ufficio giudiziario

Interessante ed utile per comprendere in modo più approfondito la struttura dei costi è anche la loro distribuzione per tipo di ufficio giudiziario che ha emesso l'ordinativo di pagamento. Utilizzando la suddivisione operata nel par. 4.7, abbiamo la seguente tabella, ove i dati sono qui tuttavia riportati solo a partire dal 2001:

Tab. 19

UFFICIO GIUDIZIARIO COSTI %	COSTI LORDI DEL PATROCINIO PENALE (%)							
	2001	2003 (*)	2011	2015(**)	2019	2021	2023	2024
GIP+TRI+ASS	70,4%	68,4%	60,9%	65,2%	70,5%	72,5%	73,7%	71,7%
DIST	6,0%	5,6%	7,4%	-----				
GdP	-----	1,0%	5,0%	5,3%	3,8%	2,6%	2,5%	2,5%
CAP+AAP	12,6%	17,2%	20,0%	23,3%	21,1%	20,4%	20,3%	22,2%
US+TS	3,2%	3,9%	2,5%	3,0%	2,3%	2,4%	2,0%	2,0%
IPM+TRM+USM+TSM	7,2%	3,5%	3,9%	3,2%	2,3%	2,1%	1,5%	1,6%
CAM	0,6%	0,4%	0,3%	-----	-----			
TOT. NAZ %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOT. (in milioni di Euro a prezzi 2022)	€ 7,2	€ 89,4	€ 119,4	€ 134,8	€ 225,2	€ 229,1	€ 257,4	€ 266,5

Nota (*) il numero degli uffici interessati alla rilevazione è stato di oltre 900 fino al 2001 compreso; a partire dal 1° Gennaio 2002 si sono aggiunti anche i circa 850 Giudici di Pace, avendo acquisito competenze in materia penale a partire da tale data, raggiungendo quindi la quota di oltre 1.750 uffici

Nota (**) successivamente, a partire dall'anno 2014 compreso, a motivo dell'entrata in vigore dei D.L. vi 155 e 156/2012 che hanno profondamente ridisegnato la geografia giudiziaria (sopprimendo ad esempio quasi tutte le sezioni distaccate di Tribunale, rimaste operative fino al 12/09/13, e riducendo drasticamente il numero dei Giudici di Pace), il numero degli uffici interessati alla rilevazione è diventato di circa 1.000

ove:

GIP = Ufficio del giudice per le indagini preliminari

TRI = Tribunale-dibattimento sede

ASS = Corte di Assise

DIST = Sezione distaccata di Tribunale (rimaste operative fino al 12/09/13 e poi quasi tutte soppresse ed interamente accorpate ai Tribunali)

GdP = Giudice di pace

CAP = Corte di Appello

AAP = Corte di Assise di Appello

US = Ufficio di Sorveglianza

TS = Tribunale di Sorveglianza

IPM = Ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale minorenni

TRM = Tribunale minorenni-dibattimento

USM = Ufficio di Sorveglianza minorenni

TSM = Tribunale di Sorveglianza minorenni

CAM = Corte di Appello – sezione minorenni

La tabella evidenzia come la maggioranza dei costi si concentri presso gli Uffici del Giudice per le indagini preliminari, i Tribunali-dibattimento e le Corti di Assise congiuntamente considerati. Nell'anno 2024 tale percentuale è stata del 71,7% del totale e ricomprende, come accennato, anche la percentuale delle ex Sezioni distaccate di Tribunale.



Al secondo posto si posizionano, per entità, i costi sostenuti dalla Corte di Appello e dalla Corte di Assise di Appello (22,2% nel 2024), mentre residuali sono quelli relativi ai restanti uffici.

Come detto anche nel par. 4.7, le aggregazioni tra diversi tipi di uffici giudiziari sono dovute al fatto che non tutti gli uffici interessati alla rilevazione riescono a fornire i propri dati disaggregati, dipendendo ciò dal tempo e dalle risorse umane disponibili, nonché dalle concrete possibilità di corretta estrazione dei dati consentite dai propri registri informatizzati.

Rilevazione "Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile"


Anni 2023 e 2024

Situazione uffici rispondenti al 26 maggio 2025

Uffici	Uffici interrogati	Uffici rispondenti 2023 e 2024	Uffici stimati
Corte di appello	29	29	
Tribunale per i minorenni	29	28	1
Tribunale ordinario	140	131	9
Sezioni distaccate (*)	5	2	0
Giudice di pace	attivi al 31/12/2024 373	330	43

(*) Sono ancora attive le seguenti Sezioni distaccate: Atesa, Ortona, Ischia, Lipari e Portoferraio.
I dati degli uffici non rispondenti non sono stati sinati perché inglobati in quelli trasmessi dal Tribunale centrale.

Situazione rispondenti per tipologia di ufficio



Allegato 6: Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato nel processo civile


Anni 2023 - 2024



Dato nazionale

Uffici		Anno 2023	Anno 2024	Variazione 2024 vs 2023
Corte di appello	Onorari ai difensori	€ 11,698,870.45	€ 11,257,642.43	-4%
	Altri importi (*)	€ 1,850,948.68	€ 2,045,101.70	10%
	Totale importi liquidati	€ 13,549,819.13	€ 13,302,744.13	-2%
Tribunale per i minorenni	Onorari ai difensori	€ 11,506,294.87	€ 14,458,635.75	26%
	Altri importi (*)	€ 1,903,868.04	€ 2,297,498.88	21%
	Totale importi liquidati	€ 13,410,162.91	€ 16,756,134.63	25%
Tribunale ordinario	Onorari ai difensori	€ 115,444,189.58	€ 108,947,145.53	-6%
	Altri importi (*)	€ 17,754,928.56	€ 16,615,109.74	-6%
	Totale importi liquidati	€ 133,199,118.14	€ 125,562,255.27	-6%
Giudice di pace	Onorari ai difensori	€ 2,337,109.22	€ 2,550,157.25	9%
	Altri importi (*)	€ 352,913.80	€ 347,474.79	-2%
	Totale importi liquidati	€ 2,690,023.02	€ 2,897,632.04	8%
Totale	Onorari ai difensori	€ 140,986,464.12	€ 137,213,580.96	-3%
	Altri importi (*)	€ 21,862,659.08	€ 21,305,185.11	-3%
	Totale importi liquidati	€ 162,849,123.20	€ 158,518,766.07	-3%

(*) Tra cui spese di viaggio e indennità di trasferta, spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, spese di stampa, spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile, oneri previdenziali e IVA.

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa
Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 26 maggio 2025





Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione
Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 29 maggio 2023



**Allegato 7: Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato in materia civile rilevati
presso gli uffici di Corte di appello
Anni 2023 - 2024**

Dati per distretto di Corte di appello

Distretto	Valori	Anno 2023	Anno 2024
ANCONA	Onorari ai difensori	€ 514,302.65	€ 360,748.57
	Altri importi	€ 83,816.40	€ 59,052.12
	Totale importi liquidati	€ 598,119.05	€ 419,800.69
BARI	Onorari ai difensori	€ 772,828.58	€ 391,410.75
	Altri importi	€ 87,689.36	€ 43,798.18
	Totale importi liquidati	€ 860,517.94	€ 435,208.93
BOLOGNA	Onorari ai difensori	€ 326,918.73	€ 507,127.41
	Altri importi	€ 60,788.93	€ 91,663.40
	Totale importi liquidati	€ 387,707.66	€ 598,790.81
BRESCIA	Onorari ai difensori	€ 582,012.31	€ 341,018.13
	Altri importi	€ 108,188.31	€ 68,940.53
	Totale importi liquidati	€ 690,200.62	€ 409,958.66
CAGLIARI	Onorari ai difensori	€ 863,734.82	€ 596,211.86
	Altri importi	€ 102,171.75	€ 68,176.38
	Totale importi liquidati	€ 965,906.57	€ 664,388.24
CALTANISSETTA	Onorari ai difensori	€ 257,394.96	€ 456,205.57
	Altri importi	€ 28,294.55	€ 60,004.29
	Totale importi liquidati	€ 285,689.51	€ 516,209.86
CAMPOBASSO	Onorari ai difensori	€ 92,684.18	€ 75,865.15
	Altri importi	€ 15,887.78	€ 8,379.53
	Totale importi liquidati	€ 108,571.96	€ 84,244.68
CATANIA	Onorari ai difensori	€ 640,684.60	€ 586,212.40
	Altri importi	€ 81,260.77	€ 83,275.49
	Totale importi liquidati	€ 721,945.37	€ 669,487.89
CATANZARO	Onorari ai difensori	€ 1,176,388.99	€ 1,256,531.24
	Altri importi	€ 179,789.91	€ 202,735.74
	Totale importi liquidati	€ 1,356,178.90	€ 1,459,266.98
FIRENZE	Onorari ai difensori	€ 464,633.20	€ 416,565.30
	Altri importi	€ 75,433.53	€ 69,170.00
	Totale importi liquidati	€ 540,066.73	€ 485,735.30
GENOVA	Onorari ai difensori	€ 321,675.06	€ 579,875.81
	Altri importi	€ 46,375.62	€ 164,324.51
	Totale importi liquidati	€ 368,050.68	€ 744,200.32
L'AQUILA	Onorari ai difensori	€ 439,749.93	€ 372,428.97
	Altri importi	€ 74,283.99	€ 56,585.92
	Totale importi liquidati	€ 514,033.92	€ 429,014.89
LECCE	Onorari ai difensori	€ 564,148.66	€ 547,186.74
	Altri importi	€ 72,786.98	€ 73,651.38
	Totale importi liquidati	€ 636,935.64	€ 620,838.12
MESSINA	Onorari ai difensori	€ 437,448.62	€ 383,361.00
	Altri importi	€ 53,554.92	€ 48,637.13
	Totale importi liquidati	€ 491,003.54	€ 431,998.13
MILANO	Onorari ai difensori	€ 561,444.36	€ 661,057.01
	Altri importi	€ 106,304.57	€ 364,228.49
	Totale importi liquidati	€ 667,748.93	€ 1,025,285.50
NAPOLI	Onorari ai difensori	€ 713,407.52	€ 892,709.24
	Altri importi	€ 89,354.56	€ 136,836.00
	Totale importi liquidati	€ 802,762.08	€ 1,029,545.24
PALERMO	Onorari ai difensori	€ 523,029.73	€ 687,937.76
	Altri importi	€ 71,061.09	€ 87,098.85
	Totale importi liquidati	€ 594,090.82	€ 775,036.61

Distretto	Valori	Anno 2023	Anno 2024
PERUGIA	Onorari ai difensori	€ 166,261.58	€ 198,247.87
	Altri importi	€ 34,794.90	€ 28,659.28
	Totale importi liquidati	€ 201,056.48	€ 226,907.15
POTENZA	Onorari ai difensori	€ 35,649.91	€ 73,738.63
	Altri importi	€ 4,894.53	€ 14,271.22
	Totale importi liquidati	€ 40,544.44	€ 88,009.85
REGGIO CALABRIA	Onorari ai difensori	€ 201,424.79	€ 52,992.64
	Altri importi	€ 78,599.08	€ 19,016.70
	Totale importi liquidati	€ 280,023.87	€ 72,009.34
ROMA	Onorari ai difensori	€ 929,562.74	€ 859,623.36
	Altri importi	€ 189,654.35	€ 124,433.28
	Totale importi liquidati	€ 1,119,217.09	€ 984,056.64
SALERNO	Onorari ai difensori	€ 246,099.02	€ 193,538.88
	Altri importi	€ 28,679.80	€ 24,747.82
	Totale importi liquidati	€ 274,778.82	€ 218,286.70
TORINO	Onorari ai difensori	€ 594,524.15	€ 422,031.58
	Altri importi	€ 120,379.86	€ 70,085.30
	Totale importi liquidati	€ 714,904.01	€ 492,116.88
TRENTO	Onorari ai difensori	€ 108,427.75	€ 75,708.23
	Altri importi	€ 19,585.88	€ 20,732.12
	Totale importi liquidati	€ 128,013.63	€ 96,440.35
TRIESTE	Onorari ai difensori	€ 106,653.24	€ 43,531.26
	Altri importi	€ 25,009.68	€ 10,689.58
	Totale importi liquidati	€ 131,662.92	€ 54,220.84
VENEZIA	Onorari ai difensori	€ 57,780.37	€ 225,777.07
	Altri importi	€ 12,307.58	€ 45,908.46
	Totale importi liquidati	€ 70,087.95	€ 271,685.53
Dato Nazionale	Onorari ai difensori	€ 11,698,870.45	€ 11,257,642.43
	Altri importi	€ 1,850,948.68	€ 2,045,101.70
	Totale importi liquidati	€ 13,549,819.13	€ 13,302,744.13

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa
Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 26 maggio 2025



**Allegato 8: Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato in materia civile rilevati
presso gli uffici di Tribunale per i minorenni
Anni 2023 - 2024**

Dati per distretto di Corte di appello

Distretto	Valori	Anno 2023	Anno 2024
ANCONA	Onorari ai difensori	€ 86,705.82	€ 115,457.89
	Altri importi	€ 13,335.49	€ 31,741.84
	Totale importi liquidati	€ 100,041.31	€ 147,199.73
BARI	Onorari ai difensori	€ 1,137,718.32	€ 1,591,343.69
	Altri importi	€ 133,350.47	€ 190,617.10
	Totale importi liquidati	€ 1,271,068.79	€ 1,781,960.79
BOLOGNA	Onorari ai difensori	€ 30,938.66	€ 158,531.12
	Altri importi	€ 0.00	€ 23,880.32
	Totale importi liquidati	€ 30,938.66	€ 182,411.44
BRESCIA	Onorari ai difensori	€ 135,775.99	€ 146,803.14
	Altri importi	€ 25,224.82	€ 51,703.45
	Totale importi liquidati	€ 161,000.81	€ 198,506.59
CAGLIARI	Onorari ai difensori	€ 1,162,997.89	€ 1,284,011.33
	Altri importi	€ 176,794.57	€ 171,388.75
	Totale importi liquidati	€ 1,339,792.46	€ 1,455,400.08
CALTANISSETTA	Onorari ai difensori	€ 5,768.11	€ 96,064.66
	Altri importi	€ 194.90	€ 4,764.55
	Totale importi liquidati	€ 5,963.01	€ 100,829.21
CAMPOBASSO	Onorari ai difensori	€ 74,590.74	€ 79,441.04
	Altri importi	€ 9,098.52	€ 10,586.16
	Totale importi liquidati	€ 83,689.26	€ 90,027.20
CATANIA	Onorari ai difensori	€ 989,103.17	€ 1,318,087.65
	Altri importi	€ 115,544.54	€ 105,746.15
	Totale importi liquidati	€ 1,104,647.71	€ 1,423,833.80
CATANZARO	Onorari ai difensori	€ 341,063.15	€ 367,943.03
	Altri importi	€ 48,281.45	€ 41,543.70
	Totale importi liquidati	€ 389,344.60	€ 409,486.73
FIRENZE	Onorari ai difensori	€ 113,140.51	€ 168,356.53
	Altri importi	€ 21,484.73	€ 30,388.76
	Totale importi liquidati	€ 134,625.24	€ 198,745.29
GENOVA	Onorari ai difensori	€ 449,835.72	€ 759,448.27
	Altri importi	€ 56,394.01	€ 111,130.04
	Totale importi liquidati	€ 506,229.73	€ 870,578.31
L'AQUILA	Onorari ai difensori	€ 412,204.61	€ 344,948.54
	Altri importi	€ 60,713.61	€ 45,401.88
	Totale importi liquidati	€ 472,918.22	€ 390,350.42
LECCE	Onorari ai difensori	€ 233,183.91	€ 282,919.37
	Altri importi	€ 28,098.71	€ 33,506.52
	Totale importi liquidati	€ 261,282.62	€ 316,425.89
MESSINA	Onorari ai difensori	€ 149,438.66	€ 225,265.42
	Altri importi	€ 19,635.45	€ 27,084.95
	Totale importi liquidati	€ 169,074.11	€ 252,350.37
MILANO	Onorari ai difensori	€ 823,188.34	€ 990,777.52
	Altri importi	€ 256,734.53	€ 239,072.21
	Totale importi liquidati	€ 1,079,922.87	€ 1,229,849.73
NAPOLI	Onorari ai difensori	€ 1,836,871.60	€ 2,067,348.67
	Altri importi	€ 274,538.63	€ 301,031.47
	Totale importi liquidati	€ 2,111,410.23	€ 2,368,380.14
PALERMO	Onorari ai difensori	€ 263,613.77	€ 538,735.11
	Altri importi	€ 31,535.80	€ 57,297.93
	Totale importi liquidati	€ 295,149.57	€ 596,033.04



Distretto	Valori	Anno 2023	Anno 2024
PERUGIA	Onorari ai difensori	€ 134,230.22	€ 115,357.58
	Altri importi	€ 18,657.74	€ 12,489.91
	Totale importi liquidati	€ 152,887.96	€ 127,847.49
POTENZA	Onorari ai difensori	€ 1,755.76	€ 0.00
	Altri importi	€ 471.95	€ 0.00
	Totale importi liquidati	€ 2,227.71	€ 0.00
REGGIO CALABRIA	Onorari ai difensori	€ 116,448.08	€ 120,244.07
	Altri importi	€ 10,787.34	€ 9,704.72
	Totale importi liquidati	€ 127,235.42	€ 129,948.79
ROMA	Onorari ai difensori	€ 391,858.81	€ 776,198.11
	Altri importi	€ 49,740.57	€ 92,087.65
	Totale importi liquidati	€ 441,599.38	€ 868,285.76
SALERNO	Onorari ai difensori	€ 190,898.90	€ 318,171.27
	Altri importi	€ 20,549.03	€ 35,024.00
	Totale importi liquidati	€ 211,447.93	€ 353,195.27
TORINO	Onorari ai difensori	€ 1,732,555.30	€ 1,917,483.59
	Altri importi	€ 392,877.26	€ 515,493.12
	Totale importi liquidati	€ 2,125,432.56	€ 2,432,976.71
TRENTO	Onorari ai difensori	€ 185,577.46	€ 267,286.30
	Altri importi	€ 45,954.47	€ 84,993.92
	Totale importi liquidati	€ 231,531.93	€ 352,280.22
TRIESTE	Onorari ai difensori	€ 363,718.18	€ 364,082.14
	Altri importi	€ 70,227.83	€ 65,939.68
	Totale importi liquidati	€ 433,946.01	€ 430,021.82
VENEZIA	Onorari ai difensori	€ 143,113.19	€ 44,329.71
	Altri importi	€ 23,641.62	€ 4,880.10
	Totale importi liquidati	€ 166,754.81	€ 49,209.81
Dato Nazionale	Onorari ai difensori	€ 11,506,294.87	€ 14,458,635.75
	Altri importi	€ 1,903,868.04	€ 2,297,498.88
	Totale importi liquidati	€ 13,410,162.91	€ 16,756,134.63

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa
Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 26 maggio 2025



**Allegato 9: Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato in materia civile rilevati
presso gli uffici di Tribunale
Anni 2023 - 2024**

Dati per distretto di Corte di appello

Distretto	Valori	Anno 2023	Anno 2024
ANCONA	Onorari ai difensori	€ 2,174,661.63	€ 1,940,483.12
	Altri importi	€ 368,915.37	€ 339,037.45
	Totale importi liquidati	€ 2,543,577.00	€ 2,279,520.57
BARI	Onorari ai difensori	€ 4,546,237.24	€ 4,571,379.75
	Altri importi	€ 631,045.26	€ 559,856.23
	Totale importi liquidati	€ 5,177,282.50	€ 5,131,235.98
BOLOGNA	Onorari ai difensori	€ 4,145,960.06	€ 3,714,521.62
	Altri importi	€ 779,125.35	€ 816,196.62
	Totale importi liquidati	€ 4,925,085.41	€ 4,530,718.24
BRESCIA	Onorari ai difensori	€ 3,045,712.18	€ 2,912,843.69
	Altri importi	€ 608,480.91	€ 564,576.72
	Totale importi liquidati	€ 3,654,193.09	€ 3,477,420.41
CAGLIARI	Onorari ai difensori	€ 6,963,866.73	€ 6,081,000.71
	Altri importi	€ 886,375.30	€ 836,332.83
	Totale importi liquidati	€ 7,850,242.03	€ 6,917,333.54
CALTANISSETTA	Onorari ai difensori	€ 2,317,057.79	€ 2,153,557.53
	Altri importi	€ 266,031.88	€ 209,114.44
	Totale importi liquidati	€ 2,583,089.67	€ 2,362,671.97
CAMPOBASSO	Onorari ai difensori	€ 658,388.11	€ 694,120.23
	Altri importi	€ 103,939.14	€ 105,593.58
	Totale importi liquidati	€ 762,327.25	€ 799,713.81
CATANIA	Onorari ai difensori	€ 8,364,014.45	€ 9,172,700.41
	Altri importi	€ 1,073,035.53	€ 1,249,472.45
	Totale importi liquidati	€ 9,437,049.98	€ 10,422,172.86
CATANZARO	Onorari ai difensori	€ 7,129,692.55	€ 6,576,013.21
	Altri importi	€ 1,067,772.45	€ 866,858.86
	Totale importi liquidati	€ 8,197,465.00	€ 7,442,872.07
FIRENZE	Onorari ai difensori	€ 7,092,722.47	€ 4,976,305.17
	Altri importi	€ 1,149,756.95	€ 903,565.93
	Totale importi liquidati	€ 8,242,479.42	€ 5,879,871.10
GENOVA	Onorari ai difensori	€ 2,530,369.87	€ 2,540,907.49
	Altri importi	€ 405,464.26	€ 357,938.34
	Totale importi liquidati	€ 2,935,834.13	€ 2,898,845.83
L'AQUILA	Onorari ai difensori	€ 2,997,281.73	€ 2,431,129.30
	Altri importi	€ 514,567.64	€ 390,134.92
	Totale importi liquidati	€ 3,511,849.37	€ 2,821,264.22
LECCE	Onorari ai difensori	€ 6,691,193.38	€ 7,184,642.19
	Altri importi	€ 774,915.09	€ 869,405.96
	Totale importi liquidati	€ 7,466,108.47	€ 8,054,048.15
MESSINA	Onorari ai difensori	€ 3,521,566.54	€ 4,071,589.95
	Altri importi	€ 546,241.07	€ 636,974.05
	Totale importi liquidati	€ 4,067,807.61	€ 4,708,564.00
MILANO	Onorari ai difensori	€ 5,575,406.13	€ 5,478,779.01
	Altri importi	€ 1,009,867.36	€ 974,193.47
	Totale importi liquidati	€ 6,585,273.49	€ 6,452,972.48
NAPOLI	Onorari ai difensori	€ 9,018,012.98	€ 7,910,660.21
	Altri importi	€ 1,263,797.19	€ 1,133,979.04
	Totale importi liquidati	€ 10,281,810.17	€ 9,044,639.25
PALERMO	Onorari ai difensori	€ 11,945,437.84	€ 12,349,024.20
	Altri importi	€ 1,832,862.11	€ 1,855,475.09
	Totale importi liquidati	€ 13,778,299.95	€ 14,204,499.29
PERUGIA	Onorari ai difensori	€ 982,415.44	€ 868,021.98
	Altri importi	€ 146,760.71	€ 113,464.17
	Totale importi liquidati	€ 1,129,176.15	€ 981,486.15
POTENZA	Onorari ai difensori	€ 1,473,312.31	€ 1,158,003.12
	Altri importi	€ 206,298.86	€ 109,017.04
	Totale importi liquidati	€ 1,679,611.17	€ 1,267,020.16



Distretto	Valori	Anno 2023	Anno 2024
REGGIO CALABRIA	Onorari ai difensori	€ 1,473,436.00	€ 1,711,368.67
	Altri importi	€ 187,551.81	€ 177,463.73
	Totale importi liquidati	€ 1,660,987.81	€ 1,888,832.40
ROMA	Onorari ai difensori	€ 8,233,344.20	€ 7,311,970.62
	Altri importi	€ 1,251,304.06	€ 1,225,460.57
	Totale importi liquidati	€ 9,484,648.26	€ 8,537,431.19
SALERNO	Onorari ai difensori	€ 1,113,563.61	€ 1,336,182.52
	Altri importi	€ 136,215.05	€ 142,557.90
	Totale importi liquidati	€ 1,249,778.66	€ 1,478,740.42
TORINO	Onorari ai difensori	€ 5,147,482.42	€ 4,385,282.70
	Altri importi	€ 915,581.27	€ 768,606.99
	Totale importi liquidati	€ 6,063,063.69	€ 5,153,889.69
TRENTO	Onorari ai difensori	€ 925,893.58	€ 764,633.42
	Altri importi	€ 217,263.49	€ 170,464.84
	Totale importi liquidati	€ 1,143,157.07	€ 935,098.26
TRIESTE	Onorari ai difensori	€ 1,843,976.46	€ 2,217,340.36
	Altri importi	€ 343,107.41	€ 400,712.11
	Totale importi liquidati	€ 2,187,083.87	€ 2,618,052.47
VENEZIA	Onorari ai difensori	€ 5,533,183.88	€ 4,434,684.35
	Altri importi	€ 1,068,653.04	€ 838,656.41
	Totale importi liquidati	€ 6,601,836.92	€ 5,273,340.76
Dato Nazionale	Onorari ai difensori	€ 115,444,189.58	€ 108,947,145.53
	Altri importi	€ 17,754,928.56	€ 16,615,109.74
	Totale importi liquidati	€ 133,199,118.14	€ 125,562,255.27

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa
Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 26 maggio 2025



**Allegato 10: Importi liquidati per patrocinio a spese dello Stato in materia civile rilevati
presso gli uffici del Giudice di pace
Anni 2023 - 2024**

Dati per distretto di Corte di appello

Distretto	Valori	Anno 2023	Anno 2024
ANCONA	Onorari ai difensori	€ 37,115.77	€ 33,425.31
	Altri importi	€ 5,381.55	€ 4,813.62
	Totale importi liquidati	€ 42,497.32	€ 38,238.93
BARI	Onorari ai difensori	€ 192,210.81	€ 174,598.17
	Altri importi	€ 42,229.94	€ 42,589.37
	Totale importi liquidati	€ 234,440.75	€ 217,187.54
BOLOGNA	Onorari ai difensori	€ 127,788.31	€ 165,531.97
	Altri importi	€ 16,795.24	€ 19,951.27
	Totale importi liquidati	€ 144,583.55	€ 185,483.24
BRESCIA	Onorari ai difensori	€ 7,396.90	€ 7,567.56
	Altri importi	€ 1,068.88	€ 1,224.55
	Totale importi liquidati	€ 8,465.78	€ 8,792.11
CAGLIARI	Onorari ai difensori	€ 81,529.74	€ 106,234.20
	Altri importi	€ 7,909.56	€ 15,043.47
	Totale importi liquidati	€ 89,439.30	€ 121,277.67
CALTANISSETTA	Onorari ai difensori	€ 130,574.52	€ 220,762.11
	Altri importi	€ 17,404.91	€ 25,735.98
	Totale importi liquidati	€ 147,979.43	€ 246,498.09
CAMPOBASSO	Onorari ai difensori	€ 10,491.75	€ 15,943.81
	Altri importi	€ 1,490.08	€ 1,918.70
	Totale importi liquidati	€ 11,981.83	€ 17,862.51
CATANIA	Onorari ai difensori	€ 246,015.28	€ 227,037.01
	Altri importi	€ 29,702.74	€ 23,113.39
	Totale importi liquidati	€ 275,718.02	€ 250,150.40
CATANZARO	Onorari ai difensori	€ 209,708.24	€ 193,793.86
	Altri importi	€ 34,962.71	€ 29,043.90
	Totale importi liquidati	€ 244,670.95	€ 222,837.76
FIRENZE	Onorari ai difensori	€ 84,035.70	€ 96,772.64
	Altri importi	€ 12,731.15	€ 19,085.35
	Totale importi liquidati	€ 96,766.85	€ 115,857.99
GENOVA	Onorari ai difensori	€ 31,605.14	€ 49,543.79
	Altri importi	€ 5,927.83	€ 6,743.99
	Totale importi liquidati	€ 37,532.97	€ 56,287.78
L'AQUILA	Onorari ai difensori	€ 75,161.02	€ 77,594.95
	Altri importi	€ 7,940.41	€ 7,907.14
	Totale importi liquidati	€ 83,101.43	€ 85,502.09
LECCE	Onorari ai difensori	€ 122,656.05	€ 88,137.85
	Altri importi	€ 22,291.81	€ 7,255.82
	Totale importi liquidati	€ 144,947.86	€ 95,393.67
MESSINA	Onorari ai difensori	€ 55,525.94	€ 45,709.07
	Altri importi	€ 5,889.94	€ 5,657.39
	Totale importi liquidati	€ 61,415.88	€ 51,366.46
MILANO	Onorari ai difensori	€ 42,228.26	€ 72,264.47
	Altri importi	€ 9,972.57	€ 10,895.63
	Totale importi liquidati	€ 52,200.83	€ 83,160.10
NAPOLI	Onorari ai difensori	€ 50,820.17	€ 57,611.67
	Altri importi	€ 7,413.20	€ 6,933.06
	Totale importi liquidati	€ 58,233.37	€ 64,544.73
PALERMO	Onorari ai difensori	€ 480,057.98	€ 450,444.14
	Altri importi	€ 64,589.02	€ 54,612.37
	Totale importi liquidati	€ 544,647.00	€ 505,056.51



Distretto	Valori	Anno 2023	Anno 2024
PERUGIA	Onorari ai difensori	€ 23,027.06	€ 20,630.62
	Altri importi	€ 3,052.79	€ 3,424.47
	Totale importi liquidati	€ 26,079.85	€ 24,055.09
POTENZA	Onorari ai difensori	€ 27,332.75	€ 51,986.20
	Altri importi	€ 4,387.22	€ 9,171.66
	Totale importi liquidati	€ 31,719.97	€ 61,157.86
REGGIO CALABRIA	Onorari ai difensori	€ 27,547.67	€ 85,410.76
	Altri importi	€ 4,108.22	€ 8,983.96
	Totale importi liquidati	€ 31,655.89	€ 94,394.72
ROMA	Onorari ai difensori	€ 64,251.16	€ 85,591.07
	Altri importi	€ 7,337.18	€ 9,679.96
	Totale importi liquidati	€ 71,588.34	€ 95,271.03
SALERNO	Onorari ai difensori	€ 24,781.43	€ 20,315.51
	Altri importi	€ 2,673.20	€ 2,505.43
	Totale importi liquidati	€ 27,454.63	€ 22,820.94
TORINO	Onorari ai difensori	€ 114,414.81	€ 70,418.26
	Altri importi	€ 21,232.37	€ 13,299.04
	Totale importi liquidati	€ 135,647.18	€ 83,717.30
TRENTO	Onorari ai difensori	€ 17,611.73	€ 17,929.89
	Altri importi	€ 5,074.46	€ 2,823.94
	Totale importi liquidati	€ 22,686.19	€ 20,753.83
TRIESTE	Onorari ai difensori	€ 19,672.36	€ 66,259.71
	Altri importi	€ 5,150.32	€ 6,983.74
	Totale importi liquidati	€ 24,822.68	€ 73,243.45
VENEZIA	Onorari ai difensori	€ 33,548.67	€ 48,642.65
	Altri importi	€ 6,196.50	€ 8,077.59
	Totale importi liquidati	€ 39,745.17	€ 56,720.24
Dato Nazionale	Onorari ai difensori	€ 2,337,109.22	€ 2,550,157.25
	Altri importi	€ 352,913.80	€ 347,474.79
	Totale importi liquidati	€ 2,690,023.02	€ 2,897,632.04

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa
Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 26 maggio 2025



Allegato 11: Rilevazione "Spese di giustizia pagate dall'erario"
Anni 2023 - 2024
Situazione uffici rispondenti al 26/05/2025

Uffici	Anno 2023			Anno 2024		
	Uffici interrogati	Uffici rispondenti	Uffici stimati	Uffici interrogati	Uffici rispondenti	
Corte di appello	29	29	0	29	29	0
Tribunale per i minorenni	29	29	0	29	29	0
Tribunale ordinario	140	140	0	140	140	0
Sezioni distaccate (*)	4	4	0	4	4	0
Giudice di pace	378	375	3	375	367	8

(*) Ischia, Lipari, Ortona e Portoferraio.

Fonte: Ministero della Giustizia - Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa
Ultimo aggiornamento del sistema di rilevazione avvenuto il 26 maggio 2025



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AFFARI GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE AFFARI INTERNI

PERSONE INTERESSATE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO
(DPR n° 115/02)

ANALISI PER QUALIFICA GIURIDICA: ANNO 2024

DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE	INDAGATI, IMPUTATI, RESP. CIV., OBBL. PEC., CONDANNATI	PERSONE OFFESE, PERSONE DANNEGGIATE
NORD			
TORINO	12,382	10,392	1,990
MILANO	17,209	14,988	2,221
BOLZANO	625	502	123
BRESCIA	3,882	3,347	535
TRENTO	1,279	1,080	199
VENEZIA	6,457	5,490	967
TRIESTE	3,296	2,790	506
GENOVA	6,784	5,980	804
BOLOGNA	9,748	8,066	1,682
TOTALE	61,662	52,635	9,027
CENTRO			
FIRENZE	10,120	8,779	1,341
PERUGIA	2,898	2,568	330
ANCONA	4,240	3,445	795
R O M A	19,315	16,760	2,555
TOTALE	36,573	31,552	5,021
SUD			
L'AQUILA	5,959	5,272	687
CAMPOBASSO	1,235	1,036	199
NAPOLI	14,862	12,197	2,665
SALERNO	3,245	2,675	570
BARI	6,052	5,140	912
LECCE	4,117	3,252	865
POTENZA	1,650	1,322	328
CATANZARO	11,443	9,519	1,924
REGGIO C.	3,753	3,197	556
TARANTO	2,189	1,791	398
TOTALE	54,505	45,401	9,104
ISOLE			
PALERMO	20,490	17,619	2,871
MESSINA	4,293	3,565	728
CALTANISSETTA	4,302	3,621	681
CATANIA	14,107	12,154	1,953
CAGLIARI	5,106	4,272	834
SASSARI	2,769	2,530	239
TOTALE	51,067	43,761	7,306
RIEPILOGO			
NORD	61,662	52,635	9,027
CENTRO	36,573	31,552	5,021
SUD	54,505	45,401	9,104
ISOLE	51,067	43,761	7,306
TOT. NAZ.	203,807	173,349	30,458
% su pers. int.	100.0%	85.1%	14.9%

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

PERSONE INTERESSATE E AMMESSE AL PATROCINIO PENALE A SPESE DELLO STATO (DPR n° 115/02)

ANALISI PER PERSONE RICHIEDENTI (magg. e min.) E MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO: ANNO 2024

			PERSONE RICHIEDENTI maggiorenni e minorenni			
DISTRETTI	TOT. PERSONE INTERESSATE (1)+(3)	TOT. PERSONE AMMESSE = (2)+(3)	TOT. PERSONE RICHIEDENTI (1)	persone richiedenti ammesse (2)	persone richiedenti non ammesse	MINORENNI AMMESSI D'UFFICIO (3)
NORD						
TORINO	12,382	11,007	12,103	10,728	1,375	279
MILANO	17,209	15,580	16,651	15,022	1,629	558
BOLZANO	625	581	607	563	44	18
BRESCIA	3,882	3,514	3,872	3,504	368	10
TRENTO	1,279	1,186	1,238	1,145	93	41
VENEZIA	6,457	5,627	6,435	5,605	830	22
TRIESTE	3,296	2,979	3,268	2,951	317	28
GENOVA	6,784	6,043	6,607	5,866	741	177
BOLOGNA	9,748	8,761	9,747	8,760	987	1
TOTALE	61,662	55,278	60,528	54,144	6,384	1,134
CENTRO						
FIRENZE	10,120	8,885	10,046	8,811	1,235	74
PERUGIA	2,898	2,569	2,854	2,525	329	44
ANCONA	4,240	3,638	4,209	3,607	602	31
R O M A	19,315	16,366	18,745	15,796	2,949	570
TOTALE	36,573	31,458	35,854	30,739	5,115	719
SUD						
L'AQUILA	5,959	5,345	5,897	5,283	614	62
CAMPOBASSO	1,235	1,133	1,230	1,128	102	5
NAPOLI	14,862	12,692	14,628	12,458	2,170	234
SALERNO	3,245	2,659	3,208	2,622	586	37
BARI	6,052	5,500	5,683	5,131	552	369
LECCE	4,117	3,618	4,095	3,596	499	22
POTENZA	1,650	1,412	1,646	1,408	238	4
CATANZARO	11,443	10,030	11,394	9,981	1,413	49
REGGIO C.	3,753	3,272	3,691	3,210	481	62
TARANTO	2,189	1,806	2,142	1,759	383	47
TOTALE	54,505	47,466	53,614	46,575	7,039	891
ISOLE						
PALERMO	20,490	18,296	20,212	18,018	2,194	278
MESSINA	4,293	3,824	4,276	3,807	469	17
CALTANISSETTA	4,302	3,679	4,277	3,654	624	25
CATANIA	14,107	12,922	14,066	12,881	1,185	41
CAGLIARI	5,106	4,812	5,023	4,729	294	83
SASSARI	2,769	2,593	2,699	2,523	176	70
TOTALE	51,067	46,126	50,553	45,612	4,942	514
RIEPILOGO						
NORD	61,662	55,278	60,528	54,144	6,384	1,134
CENTRO	36,573	31,458	35,854	30,739	5,115	719
SUD	54,505	47,466	53,614	46,575	7,039	891
ISOLE	51,067	46,126	50,553	45,612	4,942	514
TOT. NAZ.	203,807	180,328	200,549	177,070	23,479	3,258
% su pers. int.	100.0%		98.4%	86.9%	11.5%	1.6%
			Perc. di accoglimento richiesta			
			88.3%			



DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
COSTI TOTALI DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO PENALE (DPR n° 115/02)
ANALISI PER UFFICIO GIUDIZIARIO (in Euro): ANNO 2024

DISTRETTI	TOT. COSTI (in Euro) (IVA inclusa) (*)	di cui ONORARI PER DIFENSORI (IVA inclusa) (%)	COSTI MAGGIORENNI + CAM					COSTI MINORENNI (CAM esclusi)	
			TOT. COSTI MAGGIORENNI + CAM	IPT + TRI + ASS	GDP	CAP + AAP + CAM	US + TS	IPM + TRM + USM + TSM	
NORD									
TORINO	13.429.268	12.286.567	13.215.979	8.968.664	311.088	3.428.435	507.790	213.289	
MILANO	16.454.708	15.406.088	16.059.316	10.641.123	320.553	4.777.213	320.427	395.392	
BOLZANO	315.032	292.223	311.392	246.687	5.358	37.875	21.472	3.640	
BRESCIA	3.957.085	3.748.199	3.946.340	3.296.074	82.816	438.215	129.235	10.745	
TRENTO	1.684.900	1.537.580	1.636.091	1.370.931	77.423	148.341	39.396	48.809	
VENEZIA	6.770.402	6.129.864	6.760.500	5.586.599	163.943	766.681	243.276	9.902	
TRIESTE	5.443.950	4.964.857	5.324.478	4.128.928	102.226	988.025	105.298	119.473	
GENOVA	6.723.955	6.319.956	6.569.758	4.391.101	143.470	1.702.418	332.769	154.197	
BOLOGNA	12.628.568	11.511.989	12.584.604	8.837.888	296.333	3.383.349	67.034	43.964	
TOTALE	67.407.868	62.197.322	66.408.457	47.467.995	1.503.211	15.670.553	1.766.698	999.411	
CENTRO									
FIRENZE	14.470.617	13.386.970	14.320.617	10.028.448	694.818	3.290.074	307.277	150.000	
PERUGIA	2.975.640	2.782.182	2.936.790	2.269.583	102.168	438.047	126.991	38.850	
ANCONA	4.566.273	4.390.880	4.459.041	2.928.260	107.200	1.342.056	81.524	107.232	
ROMA	21.536.714	19.772.372	21.158.924	13.484.172	351.810	6.962.109	360.833	377.790	
TOTALE	43.549.244	40.332.404	42.875.371	28.710.463	1.255.997	12.032.286	876.626	673.872	
SUD									
L'AQUILA	7.467.601	6.987.912	7.391.673	4.569.117	252.351	2.169.955	400.250	75.929	
CAMPOTASSO	1.355.470	1.327.641	1.276.850	956.787	41.089	172.266	106.708	78.620	
NAPOLI	14.676.608	14.337.424	14.334.920	12.509.793	339.260	1.387.145	98.722	341.688	
SALERNO	3.014.479	2.893.989	2.950.402	2.385.868	88.828	433.831	41.876	64.077	
BARI	5.760.439	5.524.163	5.588.562	3.366.790	208.423	1.920.585	92.764	171.877	
LECCE	7.752.951	7.261.377	7.711.863	5.776.241	144.502	1.676.517	114.603	41.087	
POTENZA	2.097.227	1.958.267	2.093.759	1.825.204	111.923	155.995	637	3.468	
CATANZARO	19.011.515	17.574.307	18.846.496	14.156.876	636.369	3.903.636	149.616	165.019	
REGGIO C.	7.532.400	6.571.691	7.469.829	5.446.865	91.921	1.885.156	45.888	62.570	
TARANTO	2.615.856	2.371.909	2.593.998	2.093.536	106.856	355.114	38.491	21.858	
TOTALE	71.284.545	66.808.683	70.258.352	53.087.075	2.021.522	14.060.200	1.089.554	1.026.193	
ISOLE									
PALERMO	39.904.249	37.802.975	39.228.118	30.367.976	755.139	7.611.433	493.570	676.132	
MESSINA	6.054.837	5.795.545	5.954.615	4.132.748	116.693	1.586.167	119.006	100.223	
CATANISSETTA	6.389.917	6.138.569	6.274.917	4.534.653	127.348	1.340.907	272.010	115.000	
CATANIA	18.895.740	18.435.950	18.485.837	13.592.724	435.163	4.086.881	371.070	409.904	
CAGLIARI	8.483.972	8.019.691	8.364.602	6.201.087	306.509	1.790.676	66.330	119.370	
SASSARI	4.571.582	4.394.129	4.371.978	3.091.592	93.674	1.065.661	121.051	199.604	
TOTALE	84.300.298	80.586.859	82.680.066	61.920.780	1.834.525	17.481.725	1.443.037	1.620.232	
RIEPILOGO									
NORD	67.407.868	62.197.322	66.408.457	47.467.995	1.503.211	15.670.553	1.766.698	999.411	
CENTRO	43.549.244	40.332.404	42.875.371	28.710.463	1.255.997	12.032.286	876.626	673.872	
SUD	71.284.545	66.808.683	70.258.352	53.087.075	2.021.522	14.060.200	1.089.554	1.026.193	
ISOLE	84.300.298	80.586.859	82.680.066	61.920.780	1.834.525	17.481.725	1.443.037	1.620.232	
TOT. NAZ.	€ 266.541.954	€ 249.925.268	€ 262.222.246	€ 191.186.313	€ 6.615.254	€ 59.244.764	€ 5.175.915	€ 4.319.709	
% su tot. costi	100,0%	93,8%	98,4%	71,7%	2,5%	22,2%	1,9%	1,6%	

(*) = costi al lordo delle somme eventualmente recuperate

LEGENDA

Uffici per i maggiorenni

PT = UFF. GIP/GUP e/o TRIBUNALE
TRI = TRIBUNALE
ASS = CORTE DI ASSISE
GDP = GIUDICE DI PACE
CAP = CORTE DI APPELLO
AAP = CORTE DI ASSISE DI APPELLO
US = UFFICIO DI SORVEGLIANZA
TS = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Uffici per i minorenni

IPM = UFF. GIP/GUP e/o TRIBUNALE MINORENNI
TRM = TRIBUNALE PER I MINORENNI
E DA APPELLO - SEZIONE MINORENNI
USM = UFFICIO DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI
TSM = TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA PER I MINORENNI

CORE



190960149720